

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE DELL'ESPERTO
EX ART. 161, 3° COMMA, LEGGE FALLIMENTARE
RIFERITA AL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
PREVENTIVO DELLA SOCIETA'

“CGS S.P.A”

PROFESSIONISTA INCARICATO:

DOTT. ALFREDO PASCOLIN



Sommario

I PARTE	4
INTRODUZIONE E RENDICONTAZIONE SULLE VERIFICHE SVOLTE SULLA VERIDICITA' DELLA BASE DATI	4
1. PROFESSIONISTA INCARICATO	4
2. OGGETTO DELL'INCARICO	5
3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	6
4. SITUAZIONE AZIENDALE E SOCIETARIA RISCOSTRATA AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO	7
4.1 LA SOCIETA' PROPONENTE	7
4.2 CAUSE DELLA CRISI	8
4.3 LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI	12
5. VERIFICHE SULLA VERIDICITA' DELLA BASE DATI	13
5.1 ATTIVO PATRIMONIALE	17
5.1.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19
5.1.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19
5.1.3 TERRENI E FABBRICATI	19
5.1.4 MACCHINARI E ATTREZZATURE	21
5.1.5 ALTRI BENI	22
5.1.6 AFFITTO E CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI SPIGA SRL	22
5.1.6.1 Verifiche effettuate sull'odierno affittuario.	26
5.1.7 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29
5.1.8 ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	31
5.1.9 RIMANENZE	31
5.1.10 CREDITI	34
5.1.11 CREDITI TRIBUTARI	36
5.1.12 ALTRI CREDITI	37
5.1.13 DISPONIBILITA' LIQUIDE	37
5.2 PASSIVITA'	38
5.2.1 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (T.F.R.)	38
5.2.2 DEBITI VERSO SOCI e AMMINISTRATORI PER DIVIDENDI e COMPENSI	39
5.2.3 DEBITI VERSO BANCHE	40
5.2.4 FORNITORI	41
5.2.5 DEBITI TRIBUTARI E FONDI	43
5.2.6 CONTENZIOSI FISCALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	43
5.2.7 DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	45
5.2.8 DEBITI VERSO DIPENDENTI	45



5.2.9 ALTRI DEBITI	46
5.2.10 FONDI RISCHI	47
5.2.11 FONDI RISCHI GENERICI	55
5.2.12 CONTO ECONOMICO 18/10-31/3/2020	56
5.3 Conclusioni sull'analisi di veridicità dei dati aziendali	56
II PARTE	57
ANALISI DEL PIANO	57
6.IL PIANO CONCORDATARIO	57
6.1 ATTIVO CONCORDATARIO	58
6.2 PASSIVO CONCORDATARIO	58
6.3 LE SPESE IN PREDEDUZIONE	59
6.4 L'IPOTESI CONCORDATARIA.....	60
6.5 L'ANALISI DI SENSITIVITA'	61
6.6 L'ALTERNATIVA FALLIMENTARE.....	64
6.7 LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ED IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI	71
III PARTE	74
GIUDIZIO DI FATTIBILITA'	74
7.LA FATTIBILITA' DEL PIANO CONCORDATARIO.....	74
7.1 CRITICITA', RICHIAMI DI INFORMATIVA E RISERVE.....	78
IV PARTE.....	80
ATTESTAZIONE.....	80
8. CONCLUSIONI.....	80



[Handwritten signature]
3

I PARTE

INTRODUZIONE E RENDICONTAZIONE SULLE VERIFICHE SVOLTE SULLA VERIDICITA' DELLA BASE DATI

1.PROFESSIONISTA INCARICATO

Il sottoscritto dott. Alfredo Pascolin nato a Palmanova (UD) il 13.10.1967, con studio professionale in Monfalcone, in Piazza della Repubblica 15

premesso

- che la società CGS spa corrente in Tavagnacco (UD), in via Enrico Fermi n.108, p.iva 00542860309, n. REA UD 142709, ha depositato in data 18 ottobre 2019 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi ai sensi dell'articolo 161, comma 6 Legge fallimentare di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo terzo articolo dell'art. 161 della legge fallimentare;
- che con provvedimento di data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Udine ha concesso termine fino al 16 gennaio 2020 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di legge;
- che successivamente la società in persona del presidente del consiglio di amministrazione Pelizzaro Paula Maria e dell'amministratore delegato Muner Valter ha conferito incarico allo scrivente di redigere la relazione dell'esperto prevista dall'articolo 161, comma terzo della legge Fallimentare concernente la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano;
- che come istanza di data 11 gennaio 2020 la società richiedeva al tribunale di prorogare il termine per il deposito del piano e della proposta di ulteriori 60 giorni;
- che in data 06 marzo 2020 è stata nominata la sig.ra Pelizzaro Paula Maria amministratore unico della società;
- che l'istanza di cui al punto precedente è stata oggetto di accoglimento dal Tribunale di Udine, che ha concesso termine fino 16 marzo 2020 per il deposito del piano e della documentazione prevista dall'articolo 161 Commi 2 e 3 della legge fallimentare
- che tale termine è stato sospeso fino al 19 maggio 2020 per effetto del DI 18/2020 e del DI 36/2020

Tutto ciò premesso,

redige

il presente elaborato ai sensi e per gli effetti del citato articolo 161, comma 3, legge Fallimentare e

dichiara

- essere iscritto al numero 112350 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- di essere iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Gorizia sezione A, numero 79, e di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28 L.F.;



4

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e di non aver mai ricevuto incarichi professionali conferiti dalla società CGS Spa o da altro soggetto a questa collegata, né di svolgerne attualmente, e di essere pertanto in possesso del requisito di indipendenza di cui all' 67, terzo comma, lett. d) L.F;
- di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all'esercizio della professione.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

L'art. 161 della legge Fallimentare stabilisce che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, a cura del debitore, deve essere corredata da:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

Inoltre, al terzo comma, il novellato articolo 161 prevede che il piano di cui all'articolo 160 e la documentazione di cui sopra *"devono essere accompagnati dalla relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali la fattibilità del Piano medesimo"*, presupposto indispensabile per consentire ai creditori di valutare sulla base di elementi reali non solo la convenienza economica del concordato anche la fattibilità del piano.

La presente relazione ha dunque per oggetto l'attestazione, ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, della veridicità dei dati aziendali della fattibilità del piano di concordato della società CGS Spa, al fine dell'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo.

L'attestazione consiste, quanto al giudizio di veridicità dei dati, nella formulazione di una dichiarazione che si traduce in un'assunzione di responsabilità in ordine a un'attività di controllo svolta sugli stessi dati e, quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e conseguentemente certificare che il medesimo possa essere realizzato in un'ottica di verosimile fattibilità e quindi in un'ottica di verosimile riuscita.

La relazione è stata redatta facendo riferimento ai seguenti documenti:

- *Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, a cura dell'Università degli Studi di Firenze (dipartimento di scienze giuridiche Consiglio), Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), Assonime, II Ed., 2015;
- *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI, approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con delibera del 03.09.2014;
- *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del Professionista nella composizione negoziale della crisi*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili (CNDCEC) nel febbraio 2009;



[Handwritten signature]
5

Durante il lavoro, il sottoscritto ha avuto i seguenti interlocutori:


- Sig.ra Pelizzaro Paula Maria, in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante della società proponente la domanda di concordato;
- Sig. Muner Valter, in qualità di socio e già amministratore delegato della società proponente;
- Avv. Nicola Cannone e dott. Alessandro Bergamaschi, in qualità di *advisors* della proponente per la presentazione della proposta di concordato;
- Ing. Claudio De Giudici e dott. Daniele Savino, rispettivamente funzionario tecnico e amministrativo della società;
- Sig. Davide Montina, consulente della società

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

La documentazione che il sottoscritto ha esaminato, qui sommariamente richiamata è la seguente:

- registro dei beni ammortizzabili;
- situazioni contabili e bilanci depositati;
- schede contabili;
- perizia di stima del compendio immobiliare dell'Arch. Carlo Mingotti;
- perizia di stima del compendio mobiliare del dott. Ing. Maurizio Tonutti;
- perizia di stima dell'azienda del dott. Maurizio Rossini
- Libri sociali (libro verbali assemblea e libro verbali Consiglio di Amministrazione);
- Libro Collegio Sindacale
- Verballi e Relazione Odv 231
- proposte di acquisto di ramo di azienda ricevute
- dichiarazioni fiscali mod. Unico/Redditi, IVA, IRAP E 770 fino al periodo chiuso al 31.12.2018 (ultime presentate);
- documentazione presentata per il ricorso di concordato ex art. 161, comma 6, L.F;
- documentazione afferente ai contenziosi e pareri dei legali;
- risposte alla cd "circularizzazione" clienti e fornitori;
- risposta alla "circularizzazione" consulente del lavoro
- centrale rischi Banca d'Italia
- visure catastali e ispezioni ipotecarie
- Durc regolarità contributiva
- Visure Pra
- Relazioni periodiche ex art. 161 LF
- Contratti leasing
- Documentazione varia afferente alle commesse in corso
- certificato dei carichi pendenti Agenzia delle Entrate.




6

4. SITUAZIONE AZIENDALE E SOCIETARIA RISCOSTRATA AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO

4.1 LA SOCIETA' PROPONENTE

Ragione sociale

"CGS S.P.A" - C.F 00542860309 N. REA UD – 142709

Sede

Tavagnacco (UD), via Enrico Fermi n. 108

Data costituzione

18.09.1974

Capitale sociale e compagine societaria

Alla data di presentazione del ricorso ex art. 161, co.6, L.F, il capitale sociale della società ammontava ad € 829.946,00, e 1.037.826 azioni, così suddivise tra i soci:

- 319.133 azioni ordinarie: MUNER VALTER 1/3 – 1/3 MUNER LUCA – 1/3 PELIZZARO PAULA MARIA;
- 207.524 azioni ordinarie: MUNER VALTER;
- 207.524 azioni ordinarie: MUNER LUCA;
- 143.645 azioni ordinarie: PELIZZARO PAULA MARIA;
- 160.000 azioni ordinarie: CGS S.P.A.

Governance

Alla data di presentazione del ricorso ex art. 161, co. 6 L.F la società presentava i seguenti legali rappresentanti:

- Pelizzaro Paula Maria, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
- Muner Valter, in qualità di amministratore delegato e rappresentante dell'impresa

In data 06.03.2020 la società è amministrata da un Amministratore unico nella persona della signora Pelizzaro Paula Maria.

Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, nelle persone dei signori:

- dott. Bernardi Renato – Presidente del Collegio Sindacale;
- avv. Capomacchia Salvatore – sindaco effettivo;
- dott. Lunelli Luca – sindaco effettivo;
- dott. Del Forno Sara – sindaco supplente;
- dott. Barcaro Lorena – sindaco supplente.



4.2 CAUSE DELLA CRISI

Fondata nel 1974, la società risulta ad oggi controllata dalla famiglia Muner.

La società opera con continuità nel settore delle costruzioni edili, prevalentemente nel settore delle infrastrutture, occupandosi altresì di edilizia commerciale, direzionale e residenziale, prestando la propria attività in favore di Enti Pubblici, quali A.N.A.S S.p.a , F.V.G S.p.a, Regioni, Province e Comuni, oltre che per Enti privati.

Nel corso degli anni CGS è diventata un attore di primo piano nel settore dell'edilizia pubblica, realizzando infrastrutture viarie, reti di distribuzione del gas ed impianti fognari.

Con riferimento al presupposto oggettivo, le cause della crisi sono parimenti illustrate nella relazione ex art. 161, 2° co., lett. "a":

"in poche parole esse risiedono nella nota crisi del comparto dell'edilizia e nella contrazione degli investimenti per opere pubbliche,

Secondo un recente studio dell'associazione di categoria ANCE le cause della crisi del comparto sarebbero da attribuire a diversi elementi, quali:

- la riduzione degli appalti pubblici banditi, nel quadro di una generalizzata riduzione degli investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche;

- indisponibilità o quanto meno ridotta disponibilità di risorse da destinare al settore delle costruzioni;

- blocco o prolungata sospensione di cantieri relativi ad opere già oggetto di aggiudicazione;

- maggiore difficoltà di accesso al credito determinata anche da più rigorosi parametri di valutazione del merito creditizio e sicuramente anche da un'attribuzione di un maggiore livello di rischio al settore delle costruzioni.

In questa situazione CGS ha visto ridurre i propri ricavi da 19.699.053 (anno 2007,) ad euro € 4.909.275 (anno 2018").

Tale situazione generale può essere riscontrata in generale dalla lettura dei bilanci passati della società ed in particolare dalle Relazioni sulla Gestione: a titolo esemplificativo già in quella relativa all'anno 2013 si legge che *"Anche nel corso del 2013 il settore ove la società opera, è stato interessato da una forte crisi. La riduzione degli investimenti da parte dei committenti pubblici, il blocco del mercato privato, la lentezza dei pagamenti della pubblica amministrazione, la forte concorrenza tra imprese del settore, hanno determinato un contesto particolarmente difficile per gli operatori."*

Calando la situazione generale al contesto specifico tali difficoltà non potevano certamente lasciare indenne la società che ha conseguito perdite rilevanti già negli esercizi 2015 e 2016 (rispettivamente euro 493.772.- ed euro 629.519.-) riducendo sensibilmente il patrimonio netto, praticamente dimezzandolo (al netto delle azioni proprie detenute dalla società ammontava ad euro 2.264.259.- nel 2014 e ad euro 1.141.167.- nel 2016).

Di tali perdite ne dà conto già la relazione sulla Gestione dell'anno 2015 *"In questo contesto la Vostra società registra una riduzione dei ricavi ed un risultato di esercizio negativo. Questi risultati sono riconducibili non tanto alla gestione industriale quanto a crisi finanziarie che hanno fatto venir meno la possibilità di realizzare i crediti nei loro confronti, ed ai consistenti accantonamenti che la società ha stanziato a fronte di contenziosi con l'amministrazione finanziaria"* e quella del 2016 *"sul risultato...hanno inciso lo slittamento della cantierizzazione di importanti commesse cui la società partecipa, e la riorganizzazione della struttura operativa realizzata nell'esercizio 2016"*.



[Handwritten signature]

Dopo un paio d'anni in cui i bilanci hanno registrato una sostanziale tenuta, (positivo per euro 56.680.- nel 2017¹; una perdita per euro 142.653.- nel 2018²) si è arrivati all'ultimo esercizio quando, come si legge nella Proposta presentata "a tali criticità - di carattere generale - si aggiungono ovviamente delle vicende specifiche. La società fra il secondo e terzo trimestre 2019 è infatti entrata in una crisi di liquidità, legata fondamentalmente agli eventi inerenti due commesse pubbliche in corso di esecuzione:

- cantiere autostrada A4;

- cantiere A23;

che hanno ingenerato rilevanti perdite ed eroso le residue disponibilità finanziarie a causa del mancato incameramento dei valori della produzione.

....

Quanto al cantiere che ha interessato i lavori sulla A4, la CGS, vi partecipava, in forza di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I, con il quale veniva creata una società consortile "di scopo" denominata LA QUATTRO Scarl, per la realizzazione dell'opera, nella quale la CGS detiene una quota del 16%.

In ragione dei vincoli contrattuali previsti dal patto consortile tutti i corrispettivi fatturati alla stazione appaltante (Autovie Venete) confluivano nella QUATTRO Scarl, e che quest'ultima, in relazione alle quote di partecipazione sociale, ribaltava ai soci; lo stesso meccanismo si applicava ai costi da sostenere per la realizzazione dell'opera. Dalla architettura contrattuale dell'accordo si rileva una dipendenza economica di CGS verso la Consortile, determinata dal fatto che CGS non gestisce direttamente gli incassi ed è chiamata, all'occorrenza, a coprire le perdite generate dalla Consortile, per la sua quota di partecipazione.

Le entrate di tale commessa dipenderebbero, in buona sostanza, dalla generazione e conseguente ripartizione di eventuali utili.

Senonché, in sede di verbale del Consiglio di Amministrazione della Consortile d.d. 01.10.19, veniva comunicato ai soci che la commessa sarebbe in perdita, ed i pagamenti a CGS bloccati a causa della mancanza di liquidità. In ragione di un ulteriore contratto di fornitura stipulato tra CGS e LA QUATTRO Scarl, la prima aveva maturato ulteriori crediti per € 969.454,19, credito per il quale è stata promossa azione monitoria di recupero presso il Tribunale di Modena.

Per quanto riguarda invece il cantiere sulla A23, la CGS a fronte dei contratti di subappalto e di noleggio mezzi d'opera stipulati con la società Neocos srl, realtà capogruppo dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, vanta un credito già fatturato pari ad € 271.983,30, nonché da fatturare pari ad € 272.404,26, per un ammontare complessivo di € 604.316,50. Sul punto, la Neocos srl, lamentando ritardi nell'esecuzione delle opere ha richiesto la risoluzione dei contratti con contestuale escussione della garanzia rilasciata. La controversia è allo stato oggetto di conciliazione stragiudiziale tra i rispettivi legali.

Il perdurare di una situazione di crisi di liquidità ha esposto la CGS ad azioni giudiziali di recupero.

Tale contesto ha determinato il recesso/riduzione degli affidamenti bancari concessi, con conseguente blocco dell'operatività aziendale.

Lo scenario tracciato ha comportato per CGS, l'innestarsi di uno stato di crisi conclamata, con la conseguente richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd prenotativo".

Alla luce di quanto esaminato da parte dello scrivente non si può che confermare l'incidenza di tali commesse sullo stato di crisi della Cgs spa, tenuto conto anche dell'effettivo patrimonio netto della società.

Come si può vedere dalla comparazione dei bilanci, il patrimonio netto della società ammontava a: anno 2013: euro 5.474.441.- (di cui 1.941.899 di riserve di rivalutazione, 390.925.- di riserve di fusione, ed euro 1.260.354.- di riserva per azioni proprie) - al lordo di euro 3.214.286.- di azioni proprie (acquistate a seguito di delibera di assemblea del 18.12.2009);

1 Relazione sulla gestione 2017: "l'esercizio trascorso deve intendersi positivo atteso che vi è stato un forte incremento della produzione e che ha riportato in positivo il risultato ante imposte"

2 Relazione sulla gestione 2018: "si registra un incremento del fatturato dovuto in buona parte ai lavori che la società sta eseguendo tramite le collegate Laquattro scarl e Sv AQ scarl"



9

anno 2014: euro 5.478.745.- (di cui 1.941.899 di riserve di rivalutazione, 390.925.- di riserve di fusione, ed euro 1.260.354.- di riserva per azioni proprie) - al lordo di euro 3.214.286.- di azioni proprie (acquistate a seguito di delibera di assemblea del 18.12.2009);

anno 2015: euro 4.984.970.- (di cui 1.941.899 di riserve di rivalutazione, 390.925.- di riserve di fusione, ed euro 1.260.354.- di riserva per azioni proprie) - al lordo di euro 3.214.286.- di azioni proprie (acquistate a seguito di delibera di assemblea del 18.12.2009);

anno 2016: euro 1.141.167.- (di cui 1.448.127 di riserve di rivalutazione) - al netto di euro 716.052.- di riserva negativa azioni proprie (a seguito di delibera di assemblea straordinaria del 13.07.2016);

anno 2017: euro 1.197.847.- (di cui 818.608.- di riserve di rivalutazione) - al netto di euro 716.052.- di riserva negativa azioni proprie;

anno 2018: euro 1.073.190.- (di cui 818.608.- di riserve di rivalutazione) - al netto di euro 716.052.- di riserva negativa azioni proprie;

La comparabilità dei dati deve essere letta tenendo conto della riclassificazione dello stato patrimoniale al 31.12.2016 (ex art. 6, co. 1, del d. lgs 18/8/2015 n. 139) in cui il patrimonio netto ha visto una diminuzione da euro 4.984.970.- a euro 1.114.167.- a seguito della rappresentazione in diminuzione delle azioni proprie allocate precedentemente all'attivo per euro 3.214.286.- a seguito dell'acquisto deliberato nell'assemblea ordinaria del 18.12.2009.

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016	2017	2018
ATTIVO					
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I IMMATERIALI	255	-	15.862	12.762	17.144
II MATERIALI	1.883.244	1.790.282	1.726.526	1.626.303	1.792.634
III FINANZIARIE	3.344.156	3.329.080	115.015	106.022	102.999
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.227.655	5.119.362	1.857.403	1.745.087	1.912.777
C)ATTIVO CIRCOLANTE					
I. RIMANENZE	9.140.216	2.006.238	3.723.406	4.391.500	8.436.212
II. CREDITI	4.045.157	3.123.106	2.104.967	3.524.841	5.393.943
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	807.906	610.664	560.750	249.245	15.678
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.993.279	5.740.008	6.389.123	8.165.586	13.845.833
D) RATEI E RISCONTI					
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	34.748	28.267	23.628	59.231	88.894
TOTALE ATTIVO	19.255.682	10.887.637	8.270.154	9.969.904	15.847.504
PASSIVO					
(A)PATRIMONIO NETTO					
I. CAPITALE	829.946	829.946	829.946	829.946	829.946
III RISERVE DA RIVALUTAZIONE	1.941.889	1.941.889	1.448.127	818.608	818.608
IV RISERVA LEGALE	166.222	166.222	166.222	166.222	166.222
VI ALTRE RISERVE AZ. PROPRIE	1.260.354	1.260.354			
RISERVA STRAORDINARIA	873.062	877.364	30.410	30.410	87.090
VARIE ALTRE RISERVE	402.960	402.960	12.033	12.033	12.029
TOTALE ALTRE RISERVE	1.276.022	1.280.321	42.443	42.443	99.119
IX UTILE (PERDITA DELL'ESERCIZIO)	4.302	(493.772)	(629.519)	56.680	(124.653)
X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO			(716.052)	(716.052)	(716.052)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.478.745	4.984.970	1.141.167	1.197.847	1.073.190
B) FONDO PER RISCHI E ONERI					



TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	67.041	543.732	672.290	562.515	560.925
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	139.786	141.524	73.403	75.883	58.835
D) DEBITI					
4. DEBITI VERSO BANCHE	2.378.597	1.819.506	1.377.514	1.211.049	1.455.389
7. DEBITI VERSO FORNITORI	2.359.682	1.331.787	1.217.726	1.918.955	2.432.407
10. DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE			60.055	1.417.022	3.831.173
12. DEBITI TRIBUTARI	112.197	77.926	67.605	62.456	46.637
13. DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	93.039	85.708	50.038	41.334	51.268
14. ALTRI DEBITI	553.692	461.709	369.356	410.223	415.392
TOTALE DEBITI (D)	13.569.645	5.216.946	6.383.294	8.133.659	14.154.402
E) RATEI E RISCONTI	465	465			152
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE PASSIVO	19.255.682	10.887.637	8.270.154	9.969.904	15.847.504

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	2017	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	10.162.142	13.847.157	2.055.776	5.745.863	4.659.423
3) VARIAZIONI LAV. IN CORSO	(2.655.080)	(7.138.468)	1.635.027	551.528	3.967.680
4) INCR. IMM. LAV. INT.		40.568	13.752		22.395
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	81.697	94.263	96.526	269.313	249.852
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.588.759	6.843.520	3.801.081	6.566.704	8.899.350
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	3.193.707	2.588.650	1.612.465	2.261.169	2.433.023
7) PER SERVIZI	1.249.519	1.188.510	771.428	2.330.048	4.637.566
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	220.381	211.806	124.524	130.730	211.267
9) PER IL PERSONALE	1.952.680	1.885.250	1.440.684	1.515.950	1.507.196
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	704.791	312.041	178.098	123.087	357.928
11) VARIAZIONI DELLE RIMESSE DELLE MATERIE PRIME, SUSS, CONS, MERCI	(14.002)	12.150	(82.141)	(107.622)	(73.860)
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		483.070	128.558	10.400	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000	15.000			
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.238	289.241	179.941	139.621	114.929
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.419.314	6.85.718	4.353.557	6.403.383	9.188.049
(A-B) DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	169.445	(142.198)	(552.476)	163.321	(288.699)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(61.115)	(66.535)	(52.999)	(55.955)	(48.577)
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0	0	20	20



ALTRI	(11.909)	0	0	20	20
TOTALE PROVENTI E PARTECIPAZIONI		(94.858)	0	20	20
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		0	0	(15.470)	(1.173)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	96.421	(303.591)	(605.475)	91.896	(338.429)
TOTALE DELLE IMPOSTE	92.119	190.180	24.044	35.216	(213.776)
UTILE (PERDITA D'ESERCIZIO)	4.302	(493.772)	(629.519)	56.680	(124.653)

4.3 LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI

Le crescenti difficoltà ad onorare i debiti finanziari, quale conseguenza dei fatti meglio esplicitati nel precedente paragrafo, hanno da ultimo condotto la società, dopo aver consultato i propri legali e consulenti di riferimento, ad optare per il ricorso ad una procedura di composizione negoziata della crisi che è stata individuata nella procedura di concordato preventivo.

La società, in data 18.10.2019 ha presentato ricorso ex articolo 161 comma 6 della legge fallimentare richiedendo la concessione del termine per la presentazione del Piano, della proposta, della documentazione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l.f..

Con decreto d.d 24.10.2019 il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da CGS spa, assegnando, termine fino al 16.01.2020 per il deposito della documentazione di cui sopra, strumentale all'accesso in procedura. Con stesso decreto il Tribunale ha inoltre disposto i seguenti obblighi informativi:

- relazione informativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con particolare riguardo alle risorse finanziarie immediatamente disponibili;
- programma della attività che la società intende realizzare fino al 16.01.2020;
- mensilmente una relazione contabile con il confronto della situazione (contabile) alla data della presentazione della domanda:

Contestualmente è stato nominato Commissario Giudiziale il dott. Andrea Bonfini. A seguito della rinuncia di quest'ultimo è stato nominato il dott. Giuliano Bianco.

La società, successivamente, ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi disposti dal Tribunale predisponendo e depositando la documentazione prevista ed evadendo le richieste rivolte dal Commissario Giudiziale.

Con istanza d.d. 16.01.2020, la società ha richiesto una proroga di 60 giorni del termine di deposito del piano e della correlata documentazione.

Con decreto di data 16 gennaio 2020 il Tribunale di Udine ha accolto la richiesta di proroga concedendo termine per il deposito documentale di cui sopra sino al 16 marzo 2020.

Tale termine è stato sospeso fino al 19 maggio 2020 per effetto del DI 18/2020 e del DI 36/2020 ("Covid 19")



5.VERIFICHE SULLA VERIDICITA' DELLA BASE DATI

Il giudizio sulla veridicità del complessivo sistema di dati attorno al quale è costruito il piano è strumentale al giudizio di fattibilità, in quanto una base dati inattendibile impedirebbe nella sostanza qualsiasi giudizio di fattibilità.

Tenuto conto che lo scopo della procedura di concordato preventivo è quello di conseguire il consenso dei creditori sulle metodologie proposte dal debitore per la soluzione della crisi, il primo requisito che il professionista chiamato ad attestare, ovvero la veridicità dei dati aziendali, non ha una rilevanza autonoma all'interno della procedura. Accertare la veridicità dei dati aziendali significa, in quest'ottica verificare la sussistenza delle condizioni preliminari per l'ammissibilità del piano, che consistono in estrema sintesi nel fatto che dati di partenza su cui l'intero piano è impostato devono essere corretti e attendibili.

Per esprimere il giudizio di veridicità dei dati aziendali, lo scrivente necessita di seguire un *iter* logico finalizzato al controllo, da attuarsi con le diverse metodologie adottate anche, se del caso, alla luce delle moderne tecniche di revisione contabile - con particolare riferimento a procedure di campionamento e materialità- dei dati forniti dalla società istante. In particolare la relazione in parola non consiste nella espressione di una dichiarazione resa con formule di rito a conferma di quanto controllato o ritenuto, ma si svolge nella descrizione particolareggiata dei criteri utilizzati per giungere all'attestazione, con specificazione analitica delle concrete verifiche effettuate e delle voci attive e passive controllate.

Se l'attestazione di veridicità richiesta al professionista ha una funzione strumentale rispetto all'obiettivo rappresentato dalla attuazione del piano concordatario, gli accertamenti che devono essere eseguiti sono, al tempo stesso, più estesi o più ridotti rispetto alle verifiche che sarebbero richieste da una revisione legale dei conti così come prevista dalla legislazione civilistica.

Gli accertamenti sono più estesi perché devono considerare anche tutti quegli elementi che non trovano espressione nei dati contabili aziendali e che, tuttavia, influenzano le ipotesi di risoluzione della crisi illustrata nel piano. Per contro possono essere più limitati in quanto devono essere focalizzati sugli elementi la cui attendibilità è strumentale all'esecuzione del piano di risanamento offerto con il concordato preventivo. I controlli demandati al professionista incaricato devono essere dunque definiti in relazione alle peculiari caratteristiche del piano presentato dall'imprenditore in crisi e finalizzato ad evitarne il fallimento.

Nel caso specifico dell'impresa ricorrente, il Piano prospettato prevede da un lato la continuità indiretta sulla base dell'affitto del ramo d'azienda, finalizzato alla successiva cessione dei rami aziendali in forza della proposta pervenuta da parte della società Spiga srl. Per quanto concerne gli *asset* invece che non rientrano nei rami aziendali oggetto di affitto di azienda -invero estremamente marginali e di valore trascurabile- è prevista la loro integrale cessione a valore di realizzo in ottica, pertanto, puramente liquidatoria.

Quanto sopra va tenuto in debita considerazione al fine di focalizzare al meglio gli elementi che devono essere analizzati per esprimere un giudizio ragionato sull'attendibilità dei dati su cui il piano è fondato. Atteso che tale piano prevede altresì la continuità indiretta, la verifica dovrà necessariamente spostarsi, oltre che sugli elementi fondanti squisitamente patrimoniali, anche sulle componenti economiche, in quanto anche i dati reddituali consuntivi e prospettici influenzano, inevitabilmente, le proiezioni del piano stesso.



Seppure l'esame dei dati relativi agli esercizi precedenti sia stata effettuata al fine di analizzare in chiave dinamica i dati poi confluiti nella redazione del piano, la presente attestazione non esprime un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi.

L'analisi della veridicità non può essere intesa nel senso di "verità oggettiva"³, quanto piuttosto nel senso che il processo dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo ad una informazione attendibile ed imparziale. Il professionista, in altre parole, deve fornire una ragionevole sicurezza, ovvero un ragionevole convincimento che i fatti elencati nel Piano siano, nel loro complesso, esenti da significativi errori o frodi. A tal fine dovrà attingere ad elementi di natura persuasiva, e non conclusiva, (come ad esempio le conferme esterne) tali da ridurre ad un rischio accettabile il rischio della sua attività di indagine.

Con riferimento al sistema contabile è importante evidenziare che la società è soggetta a revisione legale ex D. lgs. 39/2010 da parte dell'organo di revisione, il quale coincide con il collegio sindacale.

La relazione del Collegio Sindacale all'ultimo bilancio sottoposto a revisione (bilancio al 31.12.2018) riporta⁴ un giudizio senza rilievi "a nostro giudizio il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a 31 dicembre 2018 in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione".

In data 24 febbraio 2020 il Collegio ha inviato una relazione sulle attività svolte ai fini della revisione legale da cui risulta che pur non essendoci procedure contabili scritte, viene comunque evidenziata "l'efficacia del complessivo sistema delle procedure contabili". Inoltre viene evidenziato che "la contabilità è regolarmente tenuta e la rilevazione dei fatti di gestione è risultata corretta".

L'impianto contabile non ha evidenziato significative lacunosità e tutta la documentazione richiesta a supporto della presente relazione è sempre stata prodotta dalla società.

Tanto premesso lo scrivente, al fine di formulare un primo giudizio di veridicità e attendibilità delle risultanze di cui alla situazione patrimoniale ha proceduto con le attività di verifica di seguito esposta.

Considerata la dimensione della società ricorrente e soprattutto la numerosità delle poste attive e passive, l'attività dell'attestatore, si è svolta procedendo con una verifica diretta dei dati contabili (talvolta su base campionaria) piuttosto che ad una verifica dei processi che sovrintendono alla rilevazione dei dati medesimi.

Lo scrivente, a fine di verificare l'attendibilità dei dati contabili, ha provveduto in particolare a richiedere e a prendere visione, oltre alla documentazione interna della società, di:

-circolarizzazioni dei fornitori

³ App. Torino 19.6.2007 evidenzia come le ragioni di urgenza che sempre caratterizzano la redazione di simili documenti "di regola impongano una tendenziale limitatezza e incompletezza dei riscontri contabili"

⁴ I Principi per la Redazione dei piani di risanamento del Cndcec del 2017; punto 4.6.6, ritengono tale circostanza un elemento di riduzione dei rischi di verifica da parte dell'attestatore.



- circolarizzazione dei clienti
- circularizzazione del consulente del lavoro
- circolarizzazioni delle banche anche attraverso la richiesta della cd "centrale rischi"
- c.d. "legal opinion" dei legali della società
- perizie immobiliari e mobiliari sulle attività della società
- richiesta del Durc e del certificato carichi pendenti dell'Ade
- visure catastali e Visure Pra
- rapporti di *rating* sulla solvibilità di clienti
- rapporti di *rating* e bilancio depositato dell'affittuario d'azienda

Le carte di lavoro relative alle verifiche svolte dall'attestatore, anche con l'ausilio di propri collaboratori, ove non allegate sono depositate presso lo studio dello scrivente.

L'analisi di veridicità è stata svolta sulla situazione patrimoniale alle ore 0.00 del 18.10, giorno coincidente a quello di deposito del ricorso per concordato in bianco posto alla base -con le necessarie rettifiche- della proposta di concordato. La verifica si è concentrata sugli elementi patrimoniali del piano e delle componenti reddituali previste in entrata ed uscita elaborate dalla società proponente con l'ausilio dei propri *advisors* contabili.

Dette analisi sono state condotte principalmente con riferimento alle grandezze che possono influenzare significativamente il Piano.

Di seguito sono riportati sinteticamente i valori dell'attivo e del passivo come risultanti dalla contabilità al 17/10.



ATTIVITA'	17.10.2019
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Costi di impianto e ampliamento	3.219,00
Altre immobilizzazioni immateriali	8.590,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Terreni e fabbricati	1.416.828,56
Impianti e macchinari	278.781,88
Attrezzature industriali e commerciali	5.772,44
altri beni	18.841,99
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Partecipazioni in altre imprese	12.176,30
Crediti vs altri immobilizzati	58.476,47
Depositi cauzionali	12.408,45
RIMANENZE	
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	171.255,97
Rimanenze lavori in corso su ordinazione	10.163.977,79
Acconti ricevuti da clienti	-8.512.730,87
Rimanenze merci	6.000,00
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	
Crediti vs clienti	4.244.008,26
Ft. da emettere	71.662,14
Crediti tributari	863.211,49
Altri crediti	102.450,07
DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.299,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	37.034,23
OFFERTA DI ACQUISTO	
Vendita azienda	-
fitti attivi	-
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	8.984.263,56
PASSIVITA'	17.10.2019
PATRIMONIO NETTO	-836.199,02
FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Fondi quiescenza ed obblighi simili	2.949,45
Fondo per imposte	534.067,00
Altri fondi per rischi ed oneri	45.400,00
TFR	52.061,82
DEBITI	
Debiti verso banche	1.356.183,60
Debiti vs fornitori	7.220.826,82
Debiti tributari	72.832,68
Debiti previdenziali	93.129,07
Altri debiti	470.012,14
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	8.984.263,56



5.1 ATTIVO PATRIMONIALE

L'attivo patrimoniale del Piano, adeguatamente rettificato ai fini concordatari, è stato suddiviso in base alla natura di ogni singola posta e risulta così composto:

ATTIVO	
Vendita azienda	1.250.000,00
Fitti attivi	72.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	8.848,00
Rimanenze finali di materie prime	171.255,97
Rimanenze lavori in corso su ordinazione (al netto di acconti ricevuti)	661.278,04
Crediti v/clienti	1.007.554,25
Ft. da emettere	68.000,00
Crediti tributari	594.743,41
Altri crediti	10.714,28
Liquidità	22.299,00
TOTALE ATTIVO	3.866.692,95

I beni immobili censiti al catasto fabbricati sono allocati presso il Comune di Tavagnacco (UD), frazione Feletto Umberto, in via Enrico Fermi n. 108, e sono composti da:

- capannone di mq 1.115 con altezza di metri 7;
- capannone di mq 680 con altezza di metri 7;
- ufficio al piano terra di mq 89;
- ufficio al primo piano, sede della società di mq 653;
- appartamento al secondo piano di mq 115;
- area scoperta ad uso esclusivo di mq 2.640;
- area scoperta di proprietà di mq 1.200;

La CGS è altresì proprietaria di un terreno agricolo in Gemona del Friuli (UD) con una superficie complessiva di mq 19.789 e di un posto auto nel Comune di Udine.

La società è proprietaria inoltre di dotazioni ed attrezzatura di cantiere, macchinari e rimanenze di materiali.

La Cgs detiene inoltre delle partecipazioni in alcune consortili.

Ad oggi la società detiene le seguenti certificazioni SOA:

- Categoria OG1 – edifici civili ed industriali
- Classificazione V – fino a 5.165.000
- Categoria OG13 – opere di ingegneria naturalistica



- Classificazione III bis – fino a 1.500.000
- Categoria OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane
- Classificazione VIII – fino a 15.494.000
- Categoria: OG4 - opere d'arte nel sottosuolo
- Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO
- Categoria: OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO
- Categoria: OG7 - opere marittime e lavori di dragaggio
- Classificazione: IV - FINO A 2.582.000 EURO
- Categoria: OG8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- Classificazione: VI - FINO A 10.329.000 EURO
- Categoria: OS11 - apparecchiature strutturali speciali
- Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO
- Categoria: OS21 - opere strutturali speciali
- Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO
- Categoria: OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Nel 2003 la CGS ha ottenuto il certificato d'attestazione di qualità UNI EN ISO 9001 per la costruzione di edifici civili, opere stradali, di evacuazione, fluviali, di difesa e sistemazione idraulica, di ingegneria naturalistica, lavori in terra, barriere e protezioni stradali, apparecchiature ed opere strutturali speciali, linee di distribuzione gas, oltre alla certificazione CE per il controllo della produzione in fabbrica dei prodotti riguardanti le miscele bituminose.

Appare evidente che per le attività il criterio di valutazione non può che essere quello del valore offerto per le poste attive ricomprese nella proposta irrevocabile di acquisto, e per le poste escluse il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve.

Di seguito vengono analizzate le singole poste dell'attivo.



5.1.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	SALDO CONTABILE 17.10.19	RETTIFICHE	VALORE CONCORDATARIO
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	0	0	0
ALTRE IMM. IMMATERIALI	11.809,00	-11.809,00	0
TOTALE	11.809,00	-11.809,00	0

Alla data di riferimento le immobilizzazioni immateriali, consistenti in costi di impianto e di ampliamento, avviamento, costi pluriennali e spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare utilizzati nell'ambito dell'attività aziendale, risultavano già quasi integralmente ammortizzati e/o svalutati.

Di conseguenza, anche il Piano aziendale, tenuto conto dell'utilità futura, ha indicato un valore pari a zero agli asset in parola, in quanto ritenuti privi di valore commerciale.

Nel condividere tale valutazione il sottoscritto attestatore conferma i valori indicati nel piano.

5.1.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	saldo contabile al 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Terreni e fabbricati (A)	2.513.837,67		-
di cui terreni	120.000		-
di cui fabbricati amministrativi	2.393.837,67		-
di cui fondo amm. fabbricati amministrativi	-1.097.009,11		-
Totale terreni e fabbricati (A)	1.416.829,00		-
Impianti e macchinario (B)	278.782,00		-
attrezzature industriali e commerciali (C)	5.772,00		-
altri beni (D)	18.842,00		-
Totale (A+B+C+D)	1.720.225,00		Offerta complessiva azienda Spiga srl 1.250.000,00

5.1.3 TERRENI E FABBRICATI

Con riferimento ai terreni e fabbricati il saldo contabile alla data del 17.10.2019 è pari ad € 1.416.829,00 al netto del fondo ammortamento, e sono valorizzati nell'ambito del piano congiuntamente alle altre componenti dell'azienda come da offerta irrevocabile ricevuta da Spiga Srl, di cui si dirà al punto 5.1.6.

I beni immobili censiti al catasto fabbricati sono allocati presso il Comune di Tavagnacco (UD), frazione Feletto Umberto, in via Enrico Fermi n. 108, e sono composti da:

- capannone di mq 1.115 con altezza di metri 7;



- capannone di mq 680 con altezza di metri 7;
- ufficio al piano terra di mq 89;
- ufficio al primo piano, sede della società di mq 653;
- appartamento al secondo piano di mq 115;
- area scoperta ad uso esclusivo di mq 2.640;
- area scoperta di proprietà di mq 1.200;
- posto auto nel comune di Udine

La CGS è altresì proprietaria di un terreno agricolo in Gemona del Friuli (UD) con una superficie complessiva di mq 19.789.

Lo scrivente ha verificato le visure catastali relative.

La società ha conferito incarico all'arch. Carlo Mingotti, affinché provvedesse alla determinazione del valore di detti immobili. A conclusione del proprio incarico il perito, in data 11.3.2020, ha prodotto la propria relazione tecnica all'interno della quale gli immobili sono stati valorizzati come segue:

Con riferimento alle unità immobiliari la perizia individua un:

- valore collocato nell'ambito della procedura di concordato preventivo; *"rispetto alla determinazione del valore di mercato, il suddetto valore richiede stime più prudentiali, legate soprattutto alla tempistica ridotta per l'immediato realizzo e alle conseguenti pressioni operate sul venditore, tenuto conto della vendita forzata all'interno di una procedura concorsuale già avviata. Nel caso specifico l'importo viene decrementato del 20%, anche in considerazione dell'assenza di garanzia per eventuali vizi occulti"*;

-valore di vendita fallimentare, considerando *"una percentuale in decremento del 40% rispetto al valore di mercato, tenuto conto di recenti studi di Nomisma sulle vendite immobiliari dove emerge un sensibile divario di prezzo delle vendite in asta rispetto alle vendite sul mercato libero, fino al 50% in meno per le destinazioni d'uso diverse dal residenziale"*;

immobili siti in Comune di Tavagnacco (Ud): euro 922.462,10

immobile siti in Comune di Gemona (Ud): euro 47.500,00

immobili siti in Comune di Udine (Ud): euro 4.770,10

per un totale di: euro 975.000,00.-

tali valori sono stati rideterminati in

-euro 780.000,00,- nell'ambito della procedura di concordato

-euro 585.000,00,- in un'ottica fallimentare.

La perizia tiene conto della *"fase di contrazione del mercato immobiliare, considerato il calo degli investimenti per tali attività a destinazione in ragione del perdurare della crisi economica nazionale e della situazione di incertezza globale legata ai recentissimi avvenimenti relativi all'emergenza sanitaria per la pandemia legata alla diffusione del coronavirus (Covid 19)"*.

Le risultanze del valore di liquidazione -con evidenziazione di scostamenti rispetto al valore di mercato nell'ordine medio del 20% e del 40% appaiono compatibili con il "fisiologico" deprezzamento che gli immobili subiscono nelle aste giudiziarie (propriamente nelle procedure esecutive immobiliare).



[Handwritten signature]

Sulla base delle verifiche effettuate e dall'analisi della perizia estimativa redatta dall'arch. Carlo Mingotti che valorizza gli immobili di cui sopra sulla base di valori €/mq -desunti prevalentemente dai valori OMI come base di calcolo- verosimilmente coerenti in relazione all'ubicazione dei medesimi e al mercato immobiliare locale, il giudizio sulla veridicità del dato è positivo e, pertanto, si confermano i valori indicati nel piano.

5.1.4 MACCHINARI E ATTREZZATURE

Impianti e macchinari presentano un saldo contabile, al netto dei fondi ammortamento, pari ad € 278.782,00, mentre ai fini concordatari nell'ambito del Piano sono valorizzati nell'ambito del piano congiuntamente alle altre componenti dell'azienda oggetto dell'offerta di Spiga Srl di cui si dirà al punto 5.1.6.

Le attrezzature industriali e commerciali presentano saldo contabile, al netto dei fondi ammortamento pari ad € 5.772,00, mentre ai fini concordatari nell'ambito del Piano sono valorizzati nell'ambito del piano congiuntamente alle altre componenti dell'azienda oggetto dell'offerta di Spiga Srl di cui si dirà al punto 5.1.6.

Le voci, come da libro cespiti consultato dallo scrivente, sono composte da macchine operatrici, macchine e impianti specifici, impianti generici e costruzioni leggere, attrezzature varie.

I beni avevano un valore residuo al netto dei fondi ammortamento di euro 303.396.- (alla data del 17/10/2019).

Il patrimonio mobiliare è meglio descritto nella perizia, e relativi allegati, dell'Ing. Maurizio Tonutti di data 11.03.2020, il quale ha stimato tutti i cespiti del presente punto e di quello successivo (veicoli, macchine, impianti, arredi e attrezzature) in

-euro 839.430,00.- nell'ambito della procedura di concordato

-euro 656.350,00.- in ottica fallimentare.

Per completezza, dall'analisi della perizia dell'Ing. Tonutti, si può rilevare che lo stesso ha segnalato come *"nel caso di Fallimento si tratterebbe di verificare la possibilità di smaltimento di gran parte di questi sfridi e, in particolare, quelli individuati dalle seguenti voci: Materiale C&D (misti da demolizione) da lavorare e Fresato (di asfalto) da lavorare.*

Trattasi di rifiuti testati frequentemente in laboratori specializzati in modo di verificarne la tipologia e la composizione chimica; per esempio l'ultimo rapporto di prova del 28.2.2020 inquadra i rifiuti misti da demolizione nel codice CER 17090 (rifiuto non pericoloso) e il fresato di asfalto fra le miscele bituminose CER 170302 (rifiuto non pericoloso).

Le quantità inventariate risultano pari a 3.760 t per i rifiuti misti da demolizione e a 31.801 t per il fresato di asfalto. Lo scrivente ha provveduto ad effettuare una ricerca sul mercato regionale per verificare la possibilità e i relativi costi di smaltimento consultando alcune società specializzate e ottenendo i seguenti costi: €118,00+ I.V.A. per il fresato di asfalto e per i rifiuti provenienti da attività di demolizione e costruzione. Tale quotazione comprende gli oneri di impianto di smaltimento pari a €110,00 e oneri di trasporto (nell'ambito regionale FVG) €18,00.



Pertanto i costi di smaltimento (compreso trasporto) sarebbero pari a $3.760 \times 18 = 67.682 \text{ €}$ per i rifiuti misti da demolizione e pari a $31.801 \times 18 = 572.418 \text{ €}$ per il fresato di asfalto³ per un totale quindi di costi di smaltimento per euro 640.100.-

Sulla base delle verifiche effettuate e dall'analisi della perizia estimativa redatta, il giudizio sulla veridicità del dato è positivo e, pertanto, si confermano i valori indicati nel piano.

5.1.5 ALTRI BENI

Gli altri beni risultano contabilmente iscritti alla data di riferimento, al netto dei fondi ammortamento, per un importo pari ad € 18.842,00, mentre ai fini concordatari nell'ambito del Piano sono valorizzati nell'ambito del piano congiuntamente alle altre componenti dell'azienda oggetto dell'offerta di Spiga Srl di cui si dirà al punto 5.1.6.

Le voci sono costituite autoveicoli da trasporto, mobili e macchine ordinarie d'ufficio, autovetture, macchine elettroniche, ecc.

Lo scrivente, dopo aver constatato l'iscrizione contabile degli autoveicoli nel registro dei beni ammortizzabili, ha appurato la riconducibilità degli stessi a CGS Spa mediante consultazione delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Anche per questi beni valgono le considerazioni fatte al punto precedente sulla stima del patrimonio mobiliare effettuata dall'Ing. Maurizio Tonutti, e pertanto, si confermano i valori indicati nel piano.

5.1.6 AFFITTO E CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI SPIGA SRL

In relazione al locatario dell'azienda affittata, questa è stata individuata nella società Spiga srl, con sede a Tolmezzo Ud).

La Proposta dà conto che, previa autorizzazione del Tribunale di Udine, in data 6.3.2020 la procedura competitiva si è conclusa con l'assegnazione del contratto alla Spiga S.r.l. ed il relativo contratto è stato stipulato nella medesima data con effetto a partire dalle ore 8.00 del 7.3.2020.

L'affitto ha avuto ad oggetto l'intero complesso aziendale inteso come insieme organizzato di elementi di seguito elencati:

- a) tutti i beni immobili, pertinenze ed accessori;
- b) beni mobili e macchinari per uso industriale;
- c) contratti di impresa, inclusi i contratti di lavoro, con pieno assorbimento della forza lavoro;
- d) marchi ed altri segni distintivi;
- e) tutte le autorizzazioni concesse competenti autorità alla parte affittante.

Con riferimento ai contratti d'appalto in corso di esecuzione (cd. *portafoglio ordini*) il contratto prevede il subentro dell'affittuaria nella parte più consistente delle commesse.



Sulla legittimità di tale convenzione si è espresso il Tribunale di Bolzano 9.1.2018, per il quale dal combinato disposto dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 2558 cc si deve ritenere applicabile il subentro da parte dell'affittuario alla partecipazione ed alla prosecuzione dei contratti con la PA ex art. 186 bis, 3 comma, anche nelle ipotesi di affitto di azienda.

In relazione agli stati di avanzamento lavori in corso di esecuzione, per garantire i flussi necessari alla proposta di concordato in continuità, le Parti hanno altresì convenuto che:

- a) la quota di competenza della Concedente verrà ricompresa nel primo s.a.l. che l'Affittuaria emetterà nei confronti dell'appaltante;
- b) all'atto dell'emissione del primo s.a.l. le Parti determineranno in contraddittorio la quota di lavoro effettivamente eseguita dalla Concedente e quella eseguita dall'Affittuaria, che si obbliga a pagare alla Concedente l'importo pari alla relativa quota di competenza;
- c) la quota di ritenuta in garanzia operata dalla Stazione appaltante sul primo s.a.l. verrà versata alla Concedente, se svincolata all'esito del collaudo finale;
- d) al fine di quanto stabilito Sub b) e c), l'Affittuaria rilascia sin d'ora alla Concedente il mandato all'incasso diretto nei confronti della Stazione appaltante delle proprie quote di competenza del primo s.a.l., così come sopra determinate.

La gestione operativa dell'impresa è quindi a partire dal 7.3.2020 interamente affidata alla società affittuaria, non residuando alcuna continuità diretta in capo a CGS.

La società Spiga srl ha formulato proposta di affitto di ramo d'azienda e proposta d'acquisto della stessa per complessivi € 1.250.000,00.- relativa a:

- patrimonio immobiliare;
- macchinari, attrezzature e altri beni materiali;
- le Soa, i contratti di appalto e l'avviamento aziendale;

-Il canone stabilito ammonta ad euro 72.000.- a titolo di canone annuale di affitto di azienda per una durata massima della locazione di 12 mesi.

Successivamente la Proposta prevede la cessione dell'intera azienda concessa in affitto; la cessione avverrà in continuità aziendale, essendo -come detto- l'attività d'impresa a tutt'oggi ancora in corso in regime d'affitto.

La ricorrente ha infatti ottenuto la proposta di acquisto dell'intera d'azienda da parte della stessa affittuaria d'azienda Spiga S.r.l. per l'importo di € 1.250.000,00, oltre imposte di legge.

La proposta irrevocabile d'acquisto è contenuta nello stesso contratto d'affitto, sub art. 24. In relazione a tale impegno l'Affittuaria si è obbligata a partecipare alla procedura competitiva che la Concedente o il Commissario Giudiziale indirà per la vendita dell'azienda ex art. 163 bis l.f., impegnandosi a versare la cauzione nella misura che verrà richiesta dal Tribunale di Udine per l'espletamento della procedura; ad offrire il prezzo minimo sopra indicato; ad ottemperare alle ulteriori condizioni richieste dal Tribunale per la validità dell'offerta. Tali impegni restano validi fino alla cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi causa. Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito nelle forme previste dalla procedura competitiva. Nel caso in cui all'esito della procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. l'azienda dovesse essere assegnata in vendita a terzi, l'Affittuaria, una volta terminato il periodo di affitto, non avrà diritto ad indennizzo.

-La stima del valore economico del complesso aziendale della società Cgs spa è stata oggetto di specifico incarico al dott. Maurizio Rossini, dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'Ordine di Gorizia. La valutazione è stata effettuata -correttamente a parere dello scrivente- richiamandosi ai PIV (Principi italiani di valutazione) "in un contesto di disequilibrio economico e di



crisi irreversibile, laddove non è stato possibile predisporre piani di risanamento in continuità interna alla Società, ma solo di mantenimento in vita dell'asset aziendale e del suo valore aggregato attraverso il suo trasferimento ad altro operatore economico, in continuità indiretta, come solitamente definito" a mente delle "Linee guida per la valutazione di aziende in crisi" CNDCEC e SIDREA.

Il valore determinato dal dott. Rossini, mediante una ponderazione fra una metodologia patrimoniale (per un valore complessivo di euro 1.923.755,00) e una alternativa di tipo reddituale (pari ad euro 821.113,00) ammonta in conclusione ad euro 1.567.000.-

Tale ponderazione risulta sicuramente opportuna -a parere di chi scrive- per tenere conto sia della importante componente patrimoniale, che delle prospettive reddituali dell'azienda.

Per completezza informativa si deve segnalare che il dott. Rossini precisa peraltro che "ogni assunzione fatta in questa perizia che possa essere collegata a previsioni economico-finanziarie, anche a livello macro, prescinde dal particolare contesto in cui si trova l'economia nazionale e mondiale per effetto dell'emergenza pandemica Covid 19. Un tanto nell'impossibilità allo stato di individuare l'impatto di carattere generale e, segnatamente, sulle prospettive dell'asset aziendale oggetto di valutazione. ... Questo potrebbe tradursi, indirettamente, in una variazione delle assunzioni fatte nella presente perizia con il conseguente impatto sulla determinazione del valore complessivo del compendio aziendale sopra espresso, plausibilmente riducendolo."

Lo scrivente ritiene che tale assunto assolutamente condivisibile possa influire negativamente su eventuali rialzi in un'ottica di procedura competitiva. Tuttavia il valore dell'offerta irrevocabile acquisita sconta già una riduzione rispetto al valore di perizia di circa il 20%, ribasso che appare idoneo in un'ottica di congruità.

-L'attestatore ha preso visione del Decreto Regione FVG n. 4347/AMB del 16.11.2018 relativo all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Amaro, loc. Somprat, con il quale è stata decretata l'avvenuta conformazione dell'attività da parte della ditta CGS Spa nell'impianto in oggetto.

In data 26.02.2020 è stata comunicata alla società il trasferimento dell'area di propria competenza relativamente all'impianto di Amaro, dal Demanio di competenza dello Stato alla Regione Fvg ai sensi del d. lgs. 265/2001 e scadente in data 30.4.2020. In data 9 marzo 2020 la Cgs ha inviato formale pec alla Direzione Patrimonio della Regione Fvg per chiedere notizie sulle modalità di rinnovo della Concessione.

Alla data odierna, come da mail della Regione FVG, l'iter non risulta completato essendo soggetto ai pareri favorevoli di

- struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo
- Comune dove è situato il bene demaniale
- servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Ad avvenuta acquisizione dei pareri citati, l'avviso di presentazione dell'istanza di concessione verrà pubblicato all'Albo del Comune di Amaro e sul sito informatico della Regione.

Qualora non vi siano ulteriori domande potrà essere concluso l'iter concessorio.

In data 21 aprile 2020 la società ha presentato formale istanza di concessione.

In data 29 aprile 2020 la competente Direzione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento, dando altresì atto che ai sensi della Lr 5/2020, la concessione attualmente in vigore conserva la sua validità sino al 30.06.2020. In data 18/5 è stata comunicata l'ulteriore proroga al 29/10/2020.

Sempre in data 29.04.2020 il Comune di Tavagnacco ha trasmesso il decreto di conclusione positiva della Conferenza di servizi per la voltura alla società Spiga srl della autorizzazione unica ambientale n. 4852/2016 del 29.09.2016.



In data 5 maggio 2020 la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Fvg ha comunicato il nulla osta di sua competenza.

A parere della Società, interpellata dallo scrivente, stante anche il pluriennale utilizzo del sito da parte della stessa, non vengono ravvisate criticità per la conclusione dell'iter, come sembra di poter desumere dalla prosecuzione dell'iter stesso.

-In merito alle attestazioni Soa lo scrivente ha acquisito copia della fattura n. 315/2020 di Esna Soa Spa, pagata in data 18 marzo 2020, per "il servizio di attestazione di cui all'art. 70 commi 4 e 5 del dpr 207/2010, relativo alla qualificazione delle imprese di costruzione alle gare di appalto. Verifica triennale n. 2000006 del 7.1.2020 al contratto n.1600337 del 14.4.2016."

In data 19/03/2020 è stata trasmesso l'attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici in esito al contratto di verifica triennale.

-Lo scrivente ha preso altresì visione della perizia dell'ing. Maurizio Tonutti, il quale ha stimato i cespiti (veicoli, macchine, impianti, arredi e attrezzature) in euro 839.430,00,- nell'ambito della procedura di concordato ed euro 656.350,00,- in ottica fallimentare.

Il valore dei beni in leasing è stato stimato in euro 393.500,00,- al lordo di un debito residuo alla data del concordato pressochè identico-, azzerando quindi di fatto il valore residuo dei beni in questione.

A tal proposito va evidenziato che l'offerta pervenuta potrà essere oggetto di aumento all'esito della procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall. che verrà indetta per la selezione dell'acquirente finale.

-L'impegno contempla altresì l'obbligo di acquisto delle rimanenze finali al termine dell'affitto, in base al prezzario allegato al contratto di affitto con corrispettivo che si sommerà al prezzo di acquisto offerto per l'azienda.

Nel caso in cui all'esito della procedura competitiva l'azienda dovesse essere assegnata in vendita a terzi l'Affittuaria sarà svincolata anche dall'obbligo di acquisto delle rimanenze finali.

Va ricordato in questa sede, per completezza informativa, che la Cassazione civ. sez. I, 09/10/2017, n. 23581 ha statuito che la retrocessione di aziende o rami di aziende potrebbe comportare la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione⁵.

Tuttavia tale eventualità si ritiene non probabile alla luce dell'impegno irrevocabile ad acquistare l'azienda da parte dell'affittuario e delle specifiche clausole contrattuali del contratto di affitto per cui

"Art. 11) I crediti e debiti che sorgeranno nel corso dell'affitto in dipendenza dell'attività svolta dall'affittuaria saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'Affittuaria medesima, anche se verranno a scadere dopo la cessazione dell'affitto. L'Affittuaria si impegna a manlevare la Concedente da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità per debiti, impegni ed oneri, anche fiscali per tributi, imposte, tasse ed altri gravami anche contributivi, relativi all'azienda e nascenti da cause o titoli posteriori all'inizio dell'affitto medesimo, anche se destinati a scadere dopo la cessazione dell'affitto.

Art. 14: i beni mobili e le attrezzature eventualmente mancanti o distrutti al termine del rapporto dovranno essere reintegrati o rimborsati, salvo che a loro perdita non sia conseguenza dell'uso normale.

⁵ Tale orientamento, pur recente, è allo stato isolato. La medesima sentenza, peraltro esclude questo effetto per l'affitto endofallimentare ex art. 104 bis, u.c., l.f., caratterizzato dall'autorizzazione del Tribunale e dall'espletamento di successiva procedura competitiva. Pr mancando espresse pronunce in termini, non è implausibile ipotizzare che tale esenzione si applichi in via estensiva all'affitto di azienda autorizzato dal Tribunale previa procedura competitiva ex art. 163 bis u.c., l.f., che trova applicazione anche nella fase prenotativa.



Art. 18 restituzione dell'azienda: in particolare l'affittuaria si impegna a non frapporre per alcuna ragione ostacoli al ripristino delle licenze, autorizzazioni e contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda in capo alla concedente, ovvero, su indicazione di quest'ultimo, all'acquirente dell'azienda

Art. 27) E' data facoltà al Curatore fallimentare che dovesse essere nominato ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in caso di dichiarazione di fallimento della Concedente, di procedere all'ispezione dell'azienda, di recedere in ogni momento dal presente contratto. In questo caso, l'indennizzo per l'affittuaria verrà determinato ai sensi dell'art. 79 l.f.

L'Affittuaria, per tutto il periodo di efficacia del contratto, assume altresì nei confronti del Curatore fallimentare che dovesse essere nominato gli impegni di cui all'art. 24, con riferimento alla vendita competitiva che dovesse avviata ai sensi dell'art. 105 l.f. per la vendita dell'azienda. In caso di assegnazione dell'azienda a terzi, in deroga alla specifica previsione dell'art. 24, l'indennizzo per l'affittuaria verrà determinato ai sensi dell'art. 79 l.f."

Pur nella considerazione che nel corrispettivo vi è una rilevante componente patrimoniale che in ogni caso costituisce di per sé fonte di garanzia fino alla definitiva cessione, appare importante fare alcune considerazioni sull'odierno affittuario.

5.1.6.1 Verifiche effettuate sull'odierno affittuario.

-Lo scrivente ha preso visione dell'ultimo bilancio depositato dell'offerente alla data del 31/12/2019 da cui si evidenzia un valore della produzione di euro 20.334.086.- e un utile dopo le imposte di euro 201.546.-. Il patrimonio netto della società -dato dalla differenza fra un totale attivo di euro 40.247.352.- e un totale passivo di euro 37.153.661.- ammonta ad euro 3.093.691.-.

Di particolare rilievo risulta che la società ha lavori in corso su ordinazione per euro 25.730.950.- (a fronte tuttavia di acconti ricevuti per euro 23.710.446.-, con un saldo quindi di circa 2 mln di euro). Come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2019, "trattasi in particolare dei lavori in corso per l'ampliamento della terza corsia dell'autostrada A4 per il tratto compreso fra in nuovo Ponte sul fiume Tagliamento e il Comune di Gonars, committente la società consortile di scopo Tiliaventum scarl (euro 17,1 milioni), lavori in corso con committenza Anas Marche, Roma, Sardegna, Sicilia (euro 3 milioni) ed Fvg Strade Spa (euro 1,6 milioni)". Visa anche la natura pubblicitaria di Anas e Fvg strade, è stato acquisito l'ultimo bilancio disponibile (2018) della Tiliaventum (i cui soci di riferimento sono imprese di primaria importanza come la De Eccher spa e Pizzarotti Spa), unitamente alla relazione del collegio sindacale e della società di revisione Ernst e Young, da cui non sono emerse criticità da segnalare.

-Dalla lettura della relazione sulla gestione della società risulta che:

"Il Margine Operativo Lordo – EBITDA è pari al 4,39% e ad € 891.755 in valore assoluto (3,42% ed € 573.345 in valore assoluto a dicembre 2018) mentre l'EBIT si attesta al 2,52% e ad €513.062 in valore assoluto (1,33% ed € 223.080 in valore assoluto a dicembre 2018).

La dinamica economica è stata influenzata dai positivi risultati delle commesse in corso.

Il portafoglio dei lavori in esecuzione relativi ad opere realizzate al termine dell'esercizio risulta pari a 25 milioni di Euro (era pari a Euro 11,5 milioni di Euro del 2018), con un incremento del 117% rispetto all'anno precedente.

Gli impieghi al termine dell'esercizio 2019 ammontano a € 40.247.352 (€ 28.148.566 a dicembre 2018), in aumento di € 12.069.088. Tale incremento è principalmente riferibile alla voce capitale circolante netto, pari a € 35.136.632 al termine dell'esercizio (€ 22.800.021 a dicembre 2018).



L'indebitamento bancario al termine dell'esercizio 2019 ammonta ad € 6.668.187 (€ 7.277.688 a dicembre 2018), in diminuzione di € 609.501. Ha contribuito alla riduzione dell'esposizione bancaria la cassa generata dall'attività operativa".

-La società, nella relazione sulla gestione da conto del calcolo anche degli indici settoriali di cui all'art. 13, co.2, D.Lgs. n° 14/2019 (Codice della Crisi d'Impesa):

SETTORE	SOGLIA DI ALLERTA				
	ONERI FINANZIARI/RICAVI	PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' A BREVE)%	CASH FLOW/ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE +TRIBUTARIO) /ATTIVO%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate)	2,80%	5,30%	101,10%	1,40%	5,30%
SPIGA SRL	1,46%	8,40%	77,80%	1,73%	0,54%

"Dal confronto con gli indicatori di settore messi a punto dal CNDCEC nel documento prodotto ai fini di adempiere alle richieste di cui all'art. 13 del Codice della Crisi in merito alla definizione degli indicatori, si constata il solo non superamento dell'indicatore della liquidità a breve.

Nel caso di specie è bene tuttavia considerare che l'equilibrio finanziario della società è significativamente condizionato dalla generazione di cassa derivante dalle commesse in corso, patrimonialmente classificate nell'attivo tra le "rimanenze", non considerate nell'indicatore di settore elaborato dal CNDCEC.

Nel caso di specie, più appropriato risulterebbe l'indice di disponibilità (current ratio), che per l'anno 2019 si è attestato al **102,38%**, e che consente di apprezzare la capacità di copertura delle passività correnti complessive con gli attivi patrimoniali non immobilizzati".

-La relazione sulla gestione evidenzia anche i principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società:

"Nell'effettuazione delle proprie attività la Società è esposta a rischi ed incertezze, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico del settore delle costruzioni, nonché a rischi interni di gestione.

L'individuazione e mitigazione di tali rischi viene sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio e un presidio tempestivo dei rischi.

La società opera prevalentemente nel settore delle grandi opere quali costruzioni e manutenzioni di strade, di autostrade, ponti, viadotti. Per la tipologia dell'attività svolta, la società potrebbe risentire quindi dell'andamento macro-economico locale e nazionale. Le scelte di investimento infrastrutturale di potenziali committenti (o sub-committenti) sono infatti influenzate dall'andamento del ciclo economico.

La società partecipa anche a gare d'appalto e la valutazione circa l'aumento dei prezzi delle forniture viene trasferita nelle offerte proposte in gara.



Rischio di credito

La clientela è formata per la maggior parte da enti pubblici o stazioni appaltanti aventi specifica copertura finanziaria. Per quanto riguarda i clienti privati gli stanziamenti e le svalutazioni delle attività effettuate sono ritenuti adeguati.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è costituito dal rischio che le risorse disponibili non siano sufficienti per fare fronte alle obbligazioni assunte nei modi e nei tempi pattuiti.

La società si pone l'obiettivo di mantenere la disponibilità finanziaria necessaria per la gestione dell'attività economica e per il rimborso dell'indebitamento in scadenza. La strategia è quella di perseguire l'autonomia finanziaria delle proprie commesse in corso di esecuzione. La gestione della liquidità ed il rischio viene monitorato al fine di attuare le misure necessarie per ridurre l'eventuale impatto".

-Il bilancio al 31/12/2019 è stato sottoposto per la prima volta a revisione. Il revisore contabile, dott. Adino Cisilino, ha svolto una revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale sugli incarichi di revisione limitata (ISR) n. 2410, in quanto trattasi di primo esercizio soggetto a revisione legale. Come riportato nella sua relazione, tale revisione "è di portata sostanzialmente inferiore rispetto alla revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA) e pertanto non consente di acquisire la sicurezza di venire a conoscenza di tutti gli aspetti significativi che potrebbero essere identificati in una revisione contabile completa. Di conseguenza non esprimo un giudizio di revisione". Tuttavia il dott. Cisilino conclude "sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla mia attenzione elementi che mi facciano ritenere che l'allegato bilancio non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Spiga srl al 31.12.2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data i conformità, al quadro normativo di riferimento".

-E' stata altresì presa visione da parte dello scrivente di un business credit report "S-peek -Mode Finance srl" di data 05/05/2020 da cui risulta che "non vi sono negatività presenti" e viene attribuito un "More credit rating" B con un rischio solvibilità di livello B (pari a una probabilità di default del 6,76%), classificazione che - pur con "segnali di vulnerabilità" - viene considerata "equilibrata" in una scala da AAA fino a D.

In conclusione, alla luce delle informazioni raccolte e dalle evidenze dell'offerta e dei dati economico-finanziari-patrimoniali dell'offerente si può ragionevolmente ritenere che la stessa sia soggetto sufficientemente affidabile e capace di adempiere agli impegni previsti dal piano e dalla proposta.

Quale garanzia allo stato prevista nel decreto del Tribunale di Udine dd. 20.2.2020 l'offerente ha già versato al Commissario Giudiziale congruo deposito cauzionale di € 132.200,00.-. Ulteriori adempimenti a titolo di garanzia potranno essere prescritti sempre dal Tribunale in sede di indizione delle nuove procedure competitive per la definitiva cessione del compendio aziendale ex art. 163 bis l.f.

Sulla base della documentazione prodotta dalla società e visionata dal sottoscritto attestatore, si confermano i valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali ai fini della veridicità e la fattibilità del piano.



5.1.7 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte nella situazione contabile al 17.10.2019 sono costituite da partecipazioni in imprese collegate e in "altre imprese" come da seguente tabella:

	saldo contabile 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese	12.176,30	-12.176,30	0
Totale	12.176,30	-12.176,30	0

Le partecipazioni in altre imprese sono così composte:

- Banca di Udine: euro 2.077,50
- Api ave Consorzio scarl: euro 4.519,83
- Mini Idro Prescudin Srl: euro 4.000,00
- Sav Aq Scarl: euro 1.000,00
- Sav Aq2 Scarl: euro .037,40
- Mirtus Srl: euro 1.000,00
- Laquattro scarl: euro 80.000,00
- Sassari Olbia Lotto 2 scarl: euro 0
- Lotto 2 Scarl: euro 0
- Banca Pop. Vicenza: euro 0
- (Fondo acc.to perdite): euro -81.458,43

In via prudenziale ai fini concordatari tale voce è stata interamente svalutata, anche in considerazione che la partecipazione più rilevante (euro 80.000,00) è afferente alla società Laquattro srl in stato di liquidazione e che ha annunciato l'intenzione di accedere alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 co. 6, l.f.

Le partecipazioni in Api Cave Scarl (euro 4.519,83) pari al 16,667% della società e Mini Idro Prescudin Srl (euro 4.000,00) pari al 40% della società, di cui è stato visionato il bilancio al 31.12.2018, sono riferite a società che non hanno iniziato la normale operatività.

-La società Api Cave, risulta avere un patrimonio netto al 31.12.2018 di euro 29.138.- ed ha a sua volta una partecipazione in Consorzio Estrazione Inerti-C.E.I. Fvg Srl) pari al 12,9 % della società.

La CEI srl ha in essere un progetto di realizzazione di una cava nel Comune di Remanzacco (Ud). Nel bilancio 2018 la CEI risultava in attesa di adozione definitiva del PRAE (Piano Regionale delle Attività estrattive), ed aveva proseguito "con il piano di acquisizione dei terreni ritenuto essenziale per l'esecuzione del progetto di cava. Tali acquisizioni sono state realizzate quasi interamente tramite il perfezionamento del finanziamento bancario dell'importo complessivo di euro 1,2 milioni assistito da garanzia fidejussoria pro-quota dei soci stessi. Al 31 dicembre 2017, l'importo garantito dalla nostra società (Api Cave nds) era pari ad euro 132.215, a fronte di un'esposizione massima garantita pari ad euro 144.360.-; l'esposizione debitoria garantita al 31 dicembre 2018 era pari ad euro 119.609.-. Tale finanziamento è stato trasformato in mutuo ipotecario a 10 anni, con periodo di preammortamento di un anno, e scadrà nel 2026, ciò per far in modo che il pagamento delle rate venga posticipato durante il normale funzionamento della cava".

L'esposizione debitoria garantita da Api cave scarl a Cei srl al 31.12.2019 ammonta ad euro 106.526,82.-



Allo stato Api cave risulta inattiva. Il rating calcolato da S-peek, business credit report di Modefinance è pari a B con grado di solvibilità A (ottimo).

-La partecipazione nella Banca di Udine (euro 2.077,50) è stata prudenzialmente svalutata in considerazione della limitazione alla circolazione derivante dalla particolare natura del rapporto sociale;

-La partecipazione in Banca Popolare Vicenza (euro 107.500) è stata interamente svalutata stante il procedimento di LCA a cui è sottoposta.

- Le partecipazioni nella Sav AQ scarl (euro 1.000); Sav Aq 2 Scarl (euro 1.037,40) e Myrtus scarl sono state svalutate in via prudenziale in ragione della natura di società consortile e del limitato valore della partecipazione.

Lo scrivente segnala che in data 16 marzo 2020 è stata convocata l'assemblea straordinaria della Myrtus Scarl con all'Odg la messa in liquidazione della società: come risulta da nota inviata dalla società in data 16.03.2020:

"1. La società era stata costituita ad inizio 2019 per l'esecuzione in maniera unitaria dell'appalto del lotto 2 in carico all'ATI

2. Sin dai primi mesi di attività la Società, dopo aver stipulato un esiguo numero di contratti di fornitura o di subappalto, ha riscontrato difficoltà operative a seguito delle osservazioni del Committente in merito al controllo delle quote subappaltabili, vista la presenza nella scarl del socio cooptato Movistrade

3. Oltre alle difficoltà autorizzative con il Committente, superate con un parere legale dopo comunque un paio di mesi, la Società ha incontrato l'"ostracismo" di tutti i nuovi fornitori che, non riponendo alcuna fiducia nella affidabilità nel tempo di una società consortile, viste anche le precedenti esperienze con società analoghe, non hanno ritenuto di stipulare contratti richiedendo invece di stipulare con la società Pessina, come peraltro è avvenuto dal mese di maggio 2019 in poi per garantire uno sviluppo dei lavori che evitasse la rescissione del contratto principale o la applicazione di ingenti penali all'ATI

La Myrtus scarl ha operato sostanzialmente per circa sei mesi del 2019 ricevendo fatture per i contratti in essere e pagandole alla scadenza fintanto che ha ricevuto fondi per ribalto costi dalla mandataria Pessina costruzioni spa".

Il bilancio di verifica della Myrtus consegnato con la stessa nota vede debiti verso fornitori per euro 435.058,89.- e verso la mandataria Pessina per euro 135.431,87. Non sono stati contabilizzati crediti per operazioni attive.

-La partecipazione in Laquattro scarl, attualmente in stato di liquidazione, è stata svalutata anche in considerazione della comunicazione da parte della stessa dell'intenzione di presentare domanda di concordato prenotativo e/o di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis Lf.

-Le partecipazioni in Sassari Olbia Lotto 2 scarl e Lotto 2 scarl sono state svalutate in considerazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento di entrambe (La prima in data 23/06/2017 Tribunale di Udine; la seconda in data 08/05/2018 Tribunale di Bolzano).

Ai fini della veridicità e fattibilità del Piano il sottoscritto attestatore, pertanto, conferma il valore di € 0 riconosciuto alle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.



5.1.8 ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI

	saldo contabile 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Finanziamento Infrutt. Sav Aq	58.476,47	-58.476,47	-
Depositi cauzionali e altri	12.408,45	-3.560,45	8.848,00
Totale	70.884,92	-62.036,92	8.848,00

La voce comprende principalmente un credito per finanziamento infruttifero nei confronti di Sav Aq scari (euro 58.476,00) svalutato in un'ottica prudentiale, e il deposito cauzionale per euro 8.848,00 relativo alla concessione governativa dell'impianto di Amaro. Altri depositi cauzionali di piccolo importo non sono stati confermati in un'ottica di prudenza.

5.1.9 RIMANENZE

Le rimanenze finali di prodotti valorizzate all'attivo concordatario sono rappresentate da:

	saldo contabile al 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Materie prime sussidiarie e di consumo(A)	294.198,00		171.256,00
- f.do svalutazione	-122.942,00		
	171.256,00		171.256,00
Riman. lavori in corso su ordinazione	10.163.977,79		
- Acconti da clienti	-8.512.731,00		
Riman. Lavori in corso su ordin. nette	1.651.246,79	-989.968,79	661.278,00
Prodotti finiti e merci (C)	6.000,00	-6.000,00	off. azienda
Totale (A+B+C+D)	1.822.501,79	-995.968,79	832.533,00

Rimanenze su lavori

Nel Piano sono indicati i corrispettivi relativi a stati avanzamento lavori maturati su lavori in corso. Tale voce è stata oggetto di apposita rettifica nel piano per tenere conto degli acconti già ricevuti dai committenti.



Le rimanenze di lavori al 17/10/2019 ammontano contabilmente a complessivi euro 10.163.851 e riguardano complessivamente 16 commesse, di cui 5 ancora in esecuzione e le altre pressoché completate, oltre ad acconti per euro 126,82.-.

La società alla data della presentazione della domanda di concordato aveva emesso fatture per SAL completati relativi ai suddetti lavori per complessivi euro 8.512.731,00. La produzione in corso ancora da fatturare risulta dunque essere iscritta a bilancio per un valore di 1.651.246,79.

Ai fini della quantificazione delle rimanenze il piano prevede la realizzazione di un valore della produzione pari ad euro 661.278,00 al lordo di eventuali penali che sono stato oggetto di quantificazione in apposito fondo rischi per ciascuna commessa.

Nella suddetta valutazione non sono stati quantificati i lavori eseguiti per conto di LA QUATTRO Scarl, NEOCOS Srl e SASSARI OLBIA LOTTO 2 S.c.a.r.l. oggetto di contenzioso.

Lo scrivente ha preliminarmente preso atto che a livello procedurale la gestione del magazzino e della contabilità commesse è stata oggetto di specifica verifica da parte del Collegio Sindacale che ne dà atto nel verbale del 4.12.2018 concludendo che:

"La contabilità delle commesse viene gestita con delle schede di lavorazione dalla contabilità industriale particolarmente dettagliata e precisa che monitora lo stato di avanzamento delle commesse in corso. Il Collegio conferma che le procedure risultano consolidate da tempo ed affidabili."

Lo scrivente ha quindi acquisito relazione dell'ufficio tecnico della società sullo stato dei lavori e su eventuali contestazioni, ed ha verificato a campione la corposa documentazione sottostante ai valori indicati (contratti, Sal, riepiloghi interni della contabilità, verbali di accordi bonari, ecc.).

In merito alla recuperabilità dei crediti in oggetto, la cui recuperabilità è condizionata dalla prosecuzione e dal regolare completamento delle commesse in corso, appare importante ricordare la previsione del contratto di affitto di azienda, mediante il quale si garantisce continuità alle commesse, e laddove si prevede che: *"in relazione agli stati di avanzamento lavori in corso di esecuzione, per garantire i flussi necessari alla proposta di concordato in continuità, le Parti hanno altresì convenuto che:*

a) la quota di competenza della Concedente verrà ricompresa nel primo s.a.l. che l'Affittuaria emetterà nei confronti dell'appaltante;

b) all'atto dell'emissione del primo s.a.l. le Parti determineranno in contraddittorio la quota di lavoro effettivamente eseguita dalla Concedente e quella eseguita dall'Affittuaria, che si obbliga a pagare alla Concedente l'importo pari alla relativa quota di competenza;

c) la quota di ritenuta in garanzia operata dalla Stazione appaltante sul primo s.a.l. verrà versata alla Concedente, se svincolata all'esito del collaudo finale;

d) al fine di quanto stabilito Sub b) e c), l'Affittuaria rilascia sin d'ora alla Concedente il mandato all'incasso diretto nei confronti della Stazione appaltante delle proprie quote di competenza del primo s.a.l., così come sopra determinate".

Alla luce di tali verifiche si ritiene in conclusione di poter confermare la veridicità, anche in un'ottica di fattibilità, dei valori del Piano.



Rimanenze materie prime

-Le materie prime e di consumo sono rappresentate da materiale di diversa natura e consistenza per grandi quantità di basso valore unitario (sabbie; fresati; pietrischi; ghiaietti; materiale inerte; porfido; olii e gasolio; bitume; tubi; laterizi; ecc.) ed è stata oggetto di apposita visita presso la sede della società e presso l'impianto di Amaro da cui si è potuta verificare in particolare la presenza fisica del materiale fresato.

L'art. 12 del contratto di affitto stipulato con l'affittuaria prevede che: *"sono escluse dal contratto di affitto d'azienda tutte le giacenze di magazzino, in relazione alle quali l'affittuaria sottoscrive, contestualmente alla stipula del presente atto, separato contratto estimatorio, in base al prezzario"*.

L'art. 24 del contratto contempla altresì l'obbligo di acquisto delle rimanenze finali al termine dell'affitto, in base al prezzario allegato, con corrispettivo che si sommerà al prezzo di acquisto offerto per l'azienda.

Tali rimanenze, iscritte a valore contabile pari al costo per euro 294.198,00 sono state valutate ai fini concordatari, e in via prudenziale, in euro 171.256,00.- come da prezzario concordato con la Spiga srl.

Lo scrivente ha preso altresì visione della perizia dell'ing. Maurizio Tonutti, il quale, dopo aver effettuato verifiche a campione fisiche e valore ha stimato le rimanenze, alla data del 29/02/2020, in euro 214.945,00.- nell'ambito della procedura di concordato ed euro 131.060,00.- in ottica fallimentare, e ritiene di confermare il valore anche alla luce del contratto estimatorio in essere.

- a tali rimanenze deve essere aggiunta una partita di 28,407 t di ferro tondino, in deposito presso il venditore Ferroberica srl.

E' stata acquisita un'offerta di acquisto per euro 160,00 a tonnellata per un totale complessivo di euro 4.480,00.-)

In un'ottica di veridicità e fattibilità si ritiene quindi di poter confermare i valori del Piano.

Rimanenze merci

-Da ultimo risulta contabilmente iscritto un posto auto scoperto a Martignacco (Ud) per ad € 6.000,00, mentre ai fini concordatari nell'ambito del Piano sono valorizzati nell'ambito del piano congiuntamente alle altre componenti dell'azienda oggetto dell'offerta di Spiga Srl di cui si è detto al punto 5.1.6.

Anche tale posto auto è stato oggetto della perizia immobiliare dell'arch. Mingotti che lo ha valutato in ottica concordataria euro 3.816,00.- e in ottica fallimentare euro 2.862,00.-, valore che appare coerente con i valori attribuibili ai posti auto.

In considerazione di quanto sopra esposto si confermano pertanto i valori attribuiti alle rimanenze al fine della veridicità e della fattibilità del Piano.



5.1.10 CREDITI

	saldo contabile 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Crediti verso clienti	5.647.417,83		
-Fondo svalutazione crediti	-1.411.363,23		
Fatture da emettere	79.616,00		
Totale crediti	4.315.670,60	-3.308.116,60	1.007.554,00
Totale	4.315.670,60	-3.308.116,60	1.007.554,00

I crediti verso clienti sono valorizzati nella situazione contabile del 17.10.2019, in complessivi € 4.315.670,60 - al netto dei fondi svalutazione già appostati contabilmente per un importo pari ad € 1.411.363,00.- da imputare principalmente a posizioni di clienti falliti e/o in contenzioso.

Il Piano ha apportato consistenti rettifiche alle posizioni creditorie, a seguito di specifica analisi.

Sono state altresì svalutate prudenzialmente le posizioni di valore nominale inferiore ad euro 1.500 in virtù dei potenziali costi di recupero legali.

-In particolare i seguenti crediti nei confronti della società LA QUATTRO S.c.a.r.l.,

crediti verso Autovie Venete compensati ero 1.935.104,23
 crediti verso Autovie Venete per il sesto Sal: euro 406.746,19
 crediti verso Laquattro scari per lavori fatturati: euro 969.454,19
 crediti verso Laquattro scari per lavori ancora da fatturare: euro 21.673,19

e oggetto di contenzioso legale, sono stati considerati prudenzialmente come non realizzabili ai fini del piano, anche in ragione della domanda di concordato prenotativo depositato dalla consorte.

-I crediti nei confronti di NEOCOS S.r.l., per prestazioni fatturate e/o da fatturare quantificate dalla società in complessivi euro 604.316,50.- sono anch'essi oggetto di contestazione ed oggetto di una speculare richiesta da parte di Neocos di danni per complessivi euro 847.016,61.

La posizione è meglio dettagliata nel punto 5.2.11 Fondi rischi, nella quale viene dato conto della *legal opinion* dell'avv. Mattia Nicoli.

Considerato anche che eventuali margini di incertezza sulla solvibilità di Neocos (rating CCC (a rischio) con grado di solvibilità Solvibilità D (alto livello rischio) per l'applicativo S-peek di Mode Finance srl) possono essere superati alla luce delle lettere di Autostrade spa del 04/05 da cui risulta che quest'ultima trattiene euro 179.645,10 ed euro 70.076,21 per lavorazioni contabilizzate nel periodo di riferimento "constatata la differente quantificazione delle spettanze riconoscibili tra l'appaltatore ATI Neocos-Soitek-Mancino e il subappaltatore Cgs spa", il Piano prevede prudenzialmente un incasso di crediti per euro 100.000,00.-.

-La società ha diversi crediti verso soggetti falliti o in concordato preventivo per fatture emesse e non pagate per le quali sarebbe possibile recuperare l'Iva versata, mediante emissione di nota di variazione al momento del piano di riparto⁶.

⁶ Rm 13/2018 "in base a tali principi, suscettibili di applicazione anche al concordato preventivo i continuità, i creditori chirografari, dal momento in cui viene portato a compimento il piano di riparto, possono emettere la nota di variazione in diminuzione"



[Handwritten signature]

L'ammontare dell'iva potenzialmente recuperabile è di complessivi euro 238.247,00.- il piano prevede che di tale importo solo euro 20.012.- saranno recuperabili entro la data del 31/12/2022, in ragione dello stato di avanzamento delle diverse procedure. Lo scrivente segnala che tale impostazione appare altamente prudentiale, stante la mancata previsione della recuperabilità del credito iva verso la società in concordato Seko Srl per euro 149.015,46 il cui concordato è stato già omologato in data 20/06/2016 dal Tribunale di Padova.

-Il sottoscritto attestatore, al fine di verificare la veridicità dei suddetti crediti, ha posto in essere una preventiva attività di *circularizzazione* richiedendo ai diversi soggetti debitori di confermare l'entità del proprio debito alla data di riferimento 17.10.2019 e di evidenziare gli eventuali pagamenti successivamente intervenuti.

Le risposte ricevute dai debitori sono state pari a circa l'80% del valore nominale (complessivi euro 4.456.733,88 al lordo di crediti difficilmente esigibili, in quanto afferenti a società fallite, in concordato, soggetti a compensazione ex art. 56 l.f.).

Il sottoscritto attestatore ha altresì tagliato singolarmente le diverse posizioni a credito verificando, in particolare situazioni di incaglio ed eventuali crediti incassati intervenuti successivamente alla data di riferimento.

Si da atto che nell'ambito del Piano l'approccio utilizzato per la valorizzazione dei crediti verso clienti appare certamente prudentiale, giacché sono stati considerati da subito esigibili solamente i crediti effettivamente incassati successivamente al 17.10.2019, mentre i rimanenti crediti se non movimentati sono stati oggetto di apposita verifica e in alcuni casi oggetto di svalutazione. In particolare si è provveduto alla verifica dell'anzianità dei crediti (e, come detto, dell'eventuale avvenuto incasso successivamente al 17/10/2019). In un'ottica di valutazione prudentiale, si è verificato inoltre il merito creditizio dei crediti più significativi con l'app "S-peek" della Mode Finance srl.

I crediti che sono o saranno ragionevolmente incassati, sulla base di quanto sopra, sono pari a complessivi euro 1.007.554,00.-

-Si segnala infine che alcuni fornitori hanno attivato, prima della domanda di concordato, delle procedure esecutive nei confronti della Cgs, con oggetto in particolare il credito di euro 269 mila vantato verso la società Fvg strade spa. Il Tribunale di Udine ha dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva fino all'esito della presente procedura di concordato.

Alla luce delle verifiche documentali effettuate e delle risposte alle *circularizzazioni* pervenute, nonché in considerazione della svalutazione recepita nel piano in relazione ai crediti di dubbia esigibilità, si confermano i valori ai fini della veridicità e fattibilità del Piano.



5.1.11 CREDITI TRIBUTARI

	saldo contabile 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Crediti Iva	496.692,33	57.608,39	554.300,72
Erario c/accertamento 2009	326.076,47	-326.076,47	0
Erario c/ritenute	13,46		13,46
Credito Irap	5.729,23		5.729,43
Credito vs Agenzia Dogane	34.700,00		34.700,00
Totale	863.211,49	-268.468,08	594.743,41

Il valore contabile dei crediti tributari ammonta ad euro 863.211,49 ed è stato rettificato dalla società in € 594.743,41.-.

Le voci più rilevanti sono relative a:

- un credito iva di euro 248.797,64.- relativo al III trimestre 2019, e già richiesto in compensazione con modello IVA TR (prot. telematico 19110711044653742-000001). Sul credito è stato apposto il visto di conformità ex art. 35 del d.lgs. 241/1997 dal dott. Alessandro Bergamaschi;

- un credito di euro 326.076,47 per i due terzi iscritti a ruolo di imposte ed interessi relativi ad un accertamento iva sulle annualità 2009-2012, come da copia dei modelli F24 acquisiti; tali somme sono state considerate nel rischio tributario complessivo, stimato in apposito fondo rischi e per tale ragione non sono considerate fra i crediti.

- un credito di euro 305.503,00.- relativo all'annualità 2019 (richiesta di rimborso presentata in data 18 maggio 2020 a mezzo intermediario dott. Alessandro Bergamaschi- prot. 20051816473516368)

-il credito iva è stato rettificato in aumento per euro 57.608,39 per le peculiari modalità di registrazione dell'iva da split payment.

I rimborsi verso l'Agenzia delle Dogane sono riferiti a rimborsi di accise su gasolio già riconosciuti dalla stessa Agenzia e di cui si è preso visione del provvedimento.

Ai fini concordatari, inoltre, è stato integralmente rettificato il conto "Iva su acquisti" con quanto riportato fra i debiti a scomputo del conto "Iva su vendite" al fine di evidenziare in modo corretto l'effettivo debito nei confronti dell'erario per l'IVA maturata nello spezzone d'anno alla data del 17.10.2019.

Lo scrivente ha infine acquisito Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria di data 12/11/2019 da cui "non risultano carichi pendenti".

Alla luce di un tanto il sottoscritto attestatore conferma i valori ai fini della veridicità e fattibilità del Piano.



5.1.12 ALTRI CREDITI

	saldo contabile 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Crediti vs dipendenti	19.814,71	15.081,00	4.733,71
Crediti vs inps	1.686,94		1.686,94
Crediti vs cassa edile	4.293,63		4.293,63
Creditori diversi	976,43	976,43	-
Fornitori c/anticipi	75.678,36	75.678,36	-
Anticipi Inail	34.554,88	34.554,88	
Totale	137.004,95	126.290,67	10.714,28

La voce "altri crediti", che alla data di riferimento presenta un saldo contabile pari ad € 137.004,95 è stata rettificata ai fini concordatari principalmente per effetto dell'imputazione dei fornitori c/anticipi (relativi a pagamenti di cui al 17/10 non era pervenuta la fattura) a diminuzione dei correlativi importi stanziati nelle fatture da ricevere.

Le somme relative agli anticipi Inail sono riferite a pagamenti anticipati del premio Inail in corso d'anno, recuperati in sede di autoliquidazione.

I crediti verso dipendenti sono stati prudenzialmente considerati solo per anticipi spese erogati e compensabili con i debiti nei confronti dei dipendenti.

Il sottoscritto attestatore conferma tali valori ai fini della veridicità e fattibilità del piano.

5.1.13 DISPONIBILITA' LIQUIDE

	saldo contabile 17.10.19	rettifiche	valore concordatario
Depositi bancari	21.901,26	0	21.901,26
Denaro e valori in cassa	397,55	0	397,55
Totale	22.298,81	0	22.298,81

Le disponibilità bancarie trovano riscontro nei documenti giustificativi (estratti conto) messi a disposizione del sottoscritto.

Vista la documentazione bancaria e contabile messa a disposizione del sottoscritto attestatore si conferma il valore ai fini della veridicità del piano.



5.2 PASSIVITA'

Il passivo concordatario previsto nel piano è stato suddiviso in base alla natura di ogni singola posta, ripartendola in sorte chirografaria, privilegiata e prededucibile, come da tabella seguente:

PASSIVO CONCORDATARIO		
Spese di procedura	536.278,00	prededuazione
perdita 17/10-31/3 in prededuazione	219.911,36	prededuazione
Debiti privilegiati	1.271.945,34	privilegio
Fondo Rischi	874.093,56	privilegio
Creditori chirografari oltre 1.500 euro	2.430.378,82	chirografo
Creditori chirografari fino a 1.500 euro	69.818,59	chirografo
creditori chirografari fatture da ricevere oltre 1.500 euro	92.138,85	chirografo
creditori chirografari fatture da ricevere fino a 1.500 euro	12.757,64	chirografo
Creditori con Iva di rivalsa degradati - beni non individuabili	56.782,52	chirografo
Creditori per garanzie escuse	480.000,00	chirografo
Creditori banche in chirografo	907.923,32	chirografo
Organi sociali in chirografo	27.363,29	chirografo
Creditori consortili	101.440,15	chirografo
Totale passivo	7.080.831,44	Totale passivo

Per le passività il criterio di valutazione non può che essere quello di presunta estinzione, ossia della somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto degli opportuni fondi e anche degli interessi. Sono state altresì operate le compensazioni tra debiti e crediti sorti in capo a uno stesso soggetto. Le poste passive sono state inoltre integrate con specifiche appostazioni per oneri e rischi futuri.

Di seguito vengono analizzate le singole poste del passivo.

5.2.1 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (T.F.R.)

	saldo contabile al 17.10.19	rettifiche	valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Fondo T.F.R.	52.061,82			52.061,82
Fondo interessi		109,62		109,62
Totale	52.061,82	109,62		52.171,44



Alla data di riferimento il saldo contabile relativo al debito verso dipendenti per T.F.R. risulta pari ad € 52.062,00.

Gli ulteriori accantonamenti al T.F.R. di competenza successiva alla data di riferimento, ascrivibili a dipendenti ancora in forza e licenziati pertanto, in epoca successiva al 17.10.2019, sono invece considerati come costi prededucibili.

Oltre al debito T.F.R. nell'ambito del piano è stato appostato un "Fondo interessi" che accoglie la stima degli interessi legali calcolati dal 17.10.2019 fino alla data del presunto riparto (31/12/2021).

Il sottoscritto attestatore, alla luce delle risultanze contabili e dei tabulati prodotti dal consulente del lavoro, conferma il valore ai fini della veridicità e fattibilità del piano.

5.2.2 DEBITI VERSO SOCI e AMMINISTRATORI PER DIVIDENDI e COMPENSI

	saldo contabile al 17.10.2019	rettifiche	valore concordatario
Debiti verso eredi soci per dividendi non distribuiti	196.615,19	0	196.615,19
Amministratore Pelizzaro Maria Paula	7.945,21	0	7.945,21
Totale	204.560,40	0	204.560,40

Alla data di riferimento la società presentava debiti nei confronti dei propri soci per dividendi non distribuiti per il valore di € 196.615,19.-

Dall'analisi dei partitari tale importo risulta derivante a un importo residuo ancora da erogare su dividendi (per complessivi euro 1.995.062,50) deliberati nell'assemblea del 29/04/2009. Dopo vari pagamenti parziali (l'ultimo in data 09/02/2015) il debito residuo così determinato si trova già nel bilancio chiuso al 31/12/2015.

Si evidenzia che il tema del finanziamento soci di cui all'art. 2467 c.c. che prevede la postergazione automatica è inserito nella disciplina della srl e non della spa; tuttavia, la Cassazione ha in almeno due occasioni deciso che la norma si applica anche alle s.p.a con ristretta base azionaria, che si finanziano principalmente con mezzi propri e non facendo ricorso al capitale di rischio e in cui i soci finanziatori godono di informazioni paragonabili a quelle delle quali dispone il socio di srl.

In considerazione del fatto che la società è stata caratterizzata nel passato da un buon grado di patrimonializzazione tali debiti sarebbero da considerarsi non postergati.

Gli ulteriori importi sono relativi a debiti per compensi di amministrazione deliberati ma non erogati.

Si ritiene di confermare il valore ai fini della veridicità e fattibilità del piano.



5.2.3 DEBITI VERSO BANCHE

	Saldo contabile 17.10.2019	rettifiche	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Banche c/c passivi	266.033,03	+37.691,00	303.724,03	
Banche c/anticipi fatture	321.857,50	-110.000,50	211.857,00	
Mutui chirografari	381.598,86		381.598,86	
Competenze da ricevere	10.743,43		10.743,43	
Mutuo Banca di Udine	126.000,00	+3.948,09		129.948,09
Mutuo Intesa San Paolo	249.950,78	+16.476,41		266.427,19
Totale	1.356.183,60	-51.885,00	907.923,32	396.375,28

I debiti verso le banche sono stati riscontrati con richiesta alla Banca d'Italia della Centrale Rischi pervenuta al sottoscritto attestatore e/o dai modelli Abi Rev in risposta alla c.d "circolarizzazione".

I saldi contabili sono stati rettificati al fine di aggiornare i valori alla data di riferimento sulla base di ulteriori competenze, spese, ed interessi maturati al 17.10.2019.

Nei debiti su c/c la differenza di euro 37.691 è relativa a un modello F24 pagato i data 17/10 ma registrato in contabilità il giorno 18/10.

Il coto anticipi è rettificato mediante la rilevazione dell'incasso di un reddito di euro 110.000,50 (Deon srl).

Nella situazione contabile alla data di riferimento i debiti per mutui ipotecari risultano complessivamente quantificati in € 376.812,52.- e sono comprensivi dei ratei di interessi al 17/10 (per euro 861,74.-). Il rateo interessi al 31/12/2021 è stato determinato in euro 19.562,76.-

La voce si compone è riconducibile a due Mutui ipotecari con Banca Intesa e Banca di Udine in riferimento ai quali è stata rilasciata apposita garanzia ipotecaria sui beni immobili di proprietà della Cgs.



Alla luce delle valutazioni effettuate nelle relazioni di stima dell'arch. Carlo Mingotti sul patrimonio immobiliare (valutato euro 780.000 in ottica concordataria) e del dott. Maurizio Rossini sull'intero compendio aziendale, si può agevolmente ricavare la capienza dei beni immobili per la integrale soddisfazione dei crediti ipotecari.

Anche per i mutui i saldi debitori sono stati riscontrati a mezzo centrale rischi della Banca d'Italia pervenuta al sottoscritto attestatore.

Il piano ha correttamente previsto l'incremento di tali valori degli interessi successivi ex art. 2855 cc., applicando la misura del tasso convenzionale per un anno (2,84% Banca di Udine e 6,189% per Intesa) e il tasso legale per il biennio successivo.

Viste le risposte alle circolarizzazioni e la documentazione messa a disposizione del sottoscritto attestatore, si confermano i valori ai fini della veridicità e fattibilità del piano.

5.2.4 FORNITORI

	Saldo contabile 17.10.2019	rettifiche	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Debiti verso fornitori	6.812.490,99	-3.440.634,81	2.952.181,86	419.674,32
Fatture da ricevere	408.335,83	-245.260,95	104.896,49	58.178,39
totale	7.220.826,82	-3.685.895,76	3.057.078,35	477.852,71

Trattasi dei creditori che hanno emesso fattura al 17/10/2019. Sono esclusi i crediti per ribaltamento costi da parte delle società consortili partecipate che sono oggetto di contestazione, per i quali è stato accantonato apposito fondo rischi. Il debito è comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento calcolati sino al 17/10/2019 che ammontano ad euro 77.084,65 nonché, per i privilegiati, gli interessi legali ex articolo 55 legge fallimentare che maturano successivamente alla data di riferimento.

Alla verifica degli importi dei debiti verso fornitori si è proceduto mediante la cosiddetta *circolarizzazione* a cui ha risposto una percentuale molto significativa dei creditori (circa il 97% sul valore assoluto).



[Handwritten signature]

All'esito delle verifiche operate, e alla luce delle risposte alla circolarizzazione, si è reso necessario rettificare in aumento il saldo contabile per tener conto di fatture da ricevere non annotate in contabilità, nonché, in altri casi per tener conto degli importi maturati dai creditori per interessi e spese legali.

Il saldo è stato rettificato invece in negativo per sterilizzare le posizioni La quattro scarl (euro 3.152.920,74) e Lotto 2 Scarl (euro 930.419,03) di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo sui fondi rischi.

I debiti sono stati iscritti al netto delle note di credito da ricevere e dei crediti per pagamenti anticipati. Sono state compensate posizioni creditorie e debitorie ex art. 56 Lf.

L'indicazione del privilegio su alcuni dei debiti verso fornitori - per fatture ricevute e da ricevere- elencati nelle tabelle di cui sopra è avvenuto a seguito di esplicita richiesta effettuata nelle lettere di circolarizzazione.

Oltre a ciò sono stati individuati ulteriori fornitori, come artigiani e professionisti, i quali, pur non avendolo indicato, sono potenziali titolari dei privilegi di cui l'articolo 2751 bis n. 5) e di cui all'articolo 2751 bis n. 2). Per tali fornitori è stato stanziato un apposito fondo rischi, di cui si dirà al punto 5.2.10.

Fra i fornitori è inserita anche una voce è riferita all'escussione di garanzia per euro 480.000,00 euro da parte di Banca Nazionale del Lavoro a copertura degli obblighi di copertura del ribaltamento costi della società consortile LA QUATTRO Scarl.

Da segnalare che i professionisti facenti parte del collegio sindacale, al fine di favorire il buon esito del concordato, hanno rinunciato, condizionatamente all'omologa dello stesso, al privilegio sui compensi professionali maturati nel 2019. I relativi crediti nel piano sono dunque stati degradati a chirografari.

-Nei debiti verso fornitori sono stati stanziati anche gli importi, prudenzialmente pari a quelli richiesti, relativi ai seguenti contenziosi:

Geom. Clocchiatti Ivano: la vertenza è connessa a un "contratto d'opera professionale" a fronte dell'incarico di "Direttore Tecnico" e un ulteriore contratto di consulenza. L'interessato è receduto per entrambi i contratti per giusta causa lamentando il mancato pagamento di diverse fatture e chiedendo la corresponsione di euro 33.591,34.-

Formula costruttori srl: la Cgs ha sottoscritto con questa società una lettera di incarico professionale per "management di commessa" relativa ai lavori della Palestra di Sedegliano. La controparte ha richiesto il pagamento di lordi euro 18.487,27, comunicando la risoluzione per giusta causa del contratto.

Alla luce della documentazione analizzata e sulla base delle risposte alle circolarizzazioni fornite dai creditori si confermano i valori ai fini della veridicità e fattibilità del piano.



5.2.5 DEBITI TRIBUTARI E FONDI

Alla voce "altri debiti tributari", infine, sono stati valorizzati nell'ambito del piano i seguenti ulteriori debiti:

In questa voce sono inseriti i debiti per ritenute d'acconto maturate e non ancora pagate al 17/10/2019 per euro 45.842,27; i debiti per imposta sostitutiva per euro 238,73; Imu per euro 24.034,89, e l'importo di una cartella esattoriale comprensiva di sanzioni relativa a ritenute su redditi di lavoro autonomo per euro 3.697,71 e per tasse su autoveicoli non pagate per euro 6.681,83. La rettifica di euro 2.716,79 è relativa a maggiori ritenute versate da recuperare.

Quanto sopra illustrato viene riassunto nella seguente tabella:

	Saldo contabile 17.10.2019	rettifiche	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Erario c/rit. e sanzioni	48.559,06	-2.716,79		45.842,27
Erario imposta sostitutiva	238,73			238,73
Tributi indiretti e sanzioni	0	10.379,54		10.379,54
Imu	24.034,89			24.034,89
Totale	72.832,68	10.379,54		80.495,43

Lo scrivente ha acquisito Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria di data 12/11/2019 da cui "non risultano carichi pendenti".

Alla luce delle verifiche documentali condotte, preso atto, da ultimo, del certificato dei carichi pendenti, il sottoscritto attestatore conferma i valori dei debiti tributari ai fini della veridicità e fattibilità del piano.

5.2.6 CONTENZIOSI FISCALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Alla data di riferimento la società era parte attiva in un contenzioso avente quale controparte l'Agenzia delle Entrate. La pretesa tributaria si fonda su un unico addebito e cioè la contestazione dell'aliquota agevolata del 10% su opere di urbanizzazione primaria fatturate al Consorzio Artigiano e piccole imprese di Cividale per i periodi di imposta 2009-2012. La causa è attualmente pendente presso la CTR di Trieste.



Come riportato nel parere del legale incaricato, avv. Salvatore Capomacchia, l'adito giudice (Ctp Udine) ha respinto i ricorsi per quanto concerne il tributo ed ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate. Per effetto della sentenza la società ha versato, a titolo provvisorio, i due terzi delle maggiori imposte contestate con gli interessi maturati (all'atto della notifica euro 117.000.-) Per lo stesso contenzioso il soggetto cessionario ha ricevuto un avviso di irrogazione sanzioni, ma la CTP di Udine -con lo stesso relatore- ha accolto i ricorsi.

La somma accantonata nel Piano è pari al terzo delle imposte non ancora versate e agli interessi calcolati sino alla data del 30 giugno 2021. In considerazione della statuizione in merito della Ctp di Udine che non ha considerato dovute le sanzioni (ammontanti ad euro 430.253,00.-), nulla è stato stanziato per tale voce.

Tale accantonamento trova supporto nella risposta alla circolarizzazione dell'avv. Capomacchia, il quale ritiene, con riferimento all'imposta, che a Suo parere, pur nella difficoltà di prevedere l'esito di un contenzioso tributario, "l'appello della società potrebbe essere accolto" con conseguente restituzione delle imposte versate.

Tale *opinion* risulta coerente con quanto rilevato dalla lettura dei verbali assembleari della Società, laddove in quello di data 14.5.2019: viene così verbalizzato l'intervento dell'avv. Capomacchia "Vi è la fondata aspettativa che la vicenda si risolva positivamente per la Cgs. L'Agenzia fonda la sua posizione su una pronuncia della Suprema Corte che tratta un caso analogo in Sicilia, ove però le strade sono rimaste di proprietà privata. La società ha correttamente e prudentialmente accantonato a fondo rischi l'intero importo della maggior imposta. Aggiungo che un'analogà contestazione nei confronti del consorzio si è conclusa con sentenza di accoglimento del ricorso e ciò con decisione delle medesime commissioni provinciali".

Lo scrivente ha preso visione altresì delle sentenze della Ctp di Udine citate da cui risulta un oggettivo contrasto di giudicato, laddove per il Consorzio, diversamente da Cgs, si è ritenuto che "la riscontrata (elevata) polifunzionalità delle opere previste e realizzate, con destinazioni di volta in volta promiscue o ambivalenti, rende pertanto legittima l'applicazione dell'aliquota agevolata", con unico punto in comune la non applicazione delle sanzioni.

Imposta	interessi	anno	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
143.092,33	26.242,55			169.334,88
	Totale			169.334,88



5.2.7 DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

	Saldo contabile 17.10.2019	rettifiche	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Inps c/competenze	55.688,78	-37.691,00		17.997,78
Inail/ competenze	16.517,88			16.517,88
Fondo pens./ Fasi	6.816,16			6.816,16
Cassa edile Udine	17.038,92			17.038,92
Cassa edile Venezia	8,76			8,76
Cassa edile Milano	8,02			8,02
Totale	96.078,52	-37.691,00		58.387,52

I debiti previdenziali risultano contabilmente valorizzati alla data di riferimento in complessivi € 96.078,52.-.

All'interno di tale valore sono confluiti i debiti relativi a contributi Inps, Inail e Cassa Edile.

La rettifica è relativa a un versamento di euro 37.691,00.- con modello F24 di data 17/10 ma registrato in contabilità in data 18/10.

La società ha esibito il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) alla data del 18/10/2019 da cui il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Si conferma il valore dei debiti previdenziali ai fini della veridicità e fattibilità del piano.

5.2.8 DEBITI VERSO DIPENDENTI

	Saldo contabile 17.10.2019	Rettifiche	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Dipendenti c/retribuzioni	91.583,42	143,96		91.682,38



[Handwritten signature]

Retribuzioni per ferie da liquidare	79.942,58			79.942,58
13° e 14° mensilità	23.759,40			23.759,40
Debiti per note spese	833,89			833,89
Debiti vs Muner Luca		10.400,00		10.400,00
Totale	196.119,29	10.593,46		206.671,75

In particolare il debito per retribuzioni del personale dipendente è stato esposto al lordo fiscale e al netto previdenziale. Sulle mensilità pregresse è stato accantonato un fondo per gli interessi legali (0,05%).

Si confermano i valori ai fini della veridicità e fattibilità del piano.

5.2.9 ALTRI DEBITI

	Saldo contabile 17.10.2019	Rettifiche/ riclassifiche	Valore concordatario	
			chirografario	privilegiato
Assicurazioni	5.611,25		5.611,25	
Debiti verso collegio sindacale	43.858,00	-43.858,00		
Debiti per decimi da vers. consort.	1.750,00		1.750,00	
Carta di credito Bcc	355,86		355,86	
Debitori diversi	8.414,00	-7.090,00	1.324,00	
Totale	59.989,11	-50.948,00	9.041,11	

Gli "altri debiti" risultano valorizzati contabilmente alla data di riferimento in complessivi € 59.989,11, ridotti nell'ambito del piano ad € 9.041,11 assistiti da privilegio.

Per maggior chiarezza la voce è stata ottenuta principalmente mediante la riclassificazione dei debiti verso il collegio sindacale per euro 43.858,00 che sono stati compresi nei debiti verso fornitori.



5.2.10 FONDI RISCHI

	Valore concordatario	
	chirografario	privilegiato
F.do rischi privilegi occulti		57.534,19
F.do rischi per garanzie escusse		81.760,00
F.do rischi contenziosi legali		317.976,25
F.do rischi contenziosi con dipendenti		30.290,66
F.do oneri contenziosi su cantieri		83.826,23
F.do cause creditori consortili		3.601,91
Totale		574.989,23

Il Piano concordatario CGS ha previsto uno stanziamento di fondi rischi per complessivi 574.989,23,- a cui vanno aggiunti un fondo rischi per contenziosi tributari già trattato al punto 5.2.6, e un fondo rischi generico di euro 129.769,45,- di cui si dirà in seguito al punto 5.2.11.

Per avvalorare le quantificazioni dei fondi rischi appostati a piano, l'analisi del sottoscritto asseveratore è stata altresì rivolta alla stima delle passività potenziali derivanti da contenziosi passivi attuali o intimati.

Il sottoscritto ha affrontato il tema delle stime dei potenziali esborsi relativi alle controversie pendenti. Per fare ciò, si è preso spunto dal principio contabile OIC 31 in tema di rilevazione iniziale dei fondi rischi ed oneri.

Tale principio prevede che *"i fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:*

- *natura determinata;*
- *esistenza certa e probabile;*
- *ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;*
- *ammontare della passività attendibili attendibilmente stimabile".*

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:

-d) *rilevare passività potenziali ritenuti probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;*

-e) *rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote".*



Con riferimento al processo di stima del fondo il principio contabile ricorda che: *"la valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi di incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio"*.

Nel caso specifico di fondi rischi per cause in corso il principio recita che *"nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso.*

In tali situazioni, ove, un esito favorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso."

Ancora, nel caso di rischi da eventuali contestazioni da parte di terzi, il principio afferma che *"nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa. Potrebbe accadere che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempimento sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa"*.

In definitiva, con riferimento al rischio di un contenzioso in essere e/o potenziale il principio prevede che, ove il valore della passività sia attendibilmente stimabile, il fondo:

- vada iscritto nello stato patrimoniale, se di esistenza certa o probabile;
- che della vertenza si dia unicamente informativa in nota integrativa se di esistenza possibile;
- non se ne dia alcuna evidenza se il rischio è ritenuto remoto.

Le previsioni del principio contabile in oggetto trovano conferma anche nella, invero scarsa, giurisprudenza di merito (Trib. Prato 5.12.2005), laddove si è ritenuto che *"non pregiudica la corretta valutazione in ordine all'attendibilità del piano la mancata previsione del soddisfacimento di crediti contestati qualora gli stessi oltre a non essere né liquidi né esigibili siano decisamente oggetto di contestazione da parte del ricorrente e conseguentemente di accertamento giudiziale"*.

Le passività correlabili alle controversie in corso o potenziali individuate sono:

-Fondo rischi privilegi occulti

nel Piano si è ritenuto di accantonare comunque la somma di euro 57.534,19 euro a copertura del rischio delle maggiori somme dovute dalla presenza di eventuali privilegi, non emersi alla data di redazione del presente piano, ma individuati su specifici fornitori, che sono stati ritenuti potenziali creditori privilegiati nonostante non abbiamo fornito tale indicazione in sede di circolarizzazione.

A tal proposito si evidenzia che in sede di circolarizzazione era stato richiesto di indicare eventuali cause di prelazione e che si è ricevuta risposta per un valore assoluto di circa il 97% dei debiti complessivi.

-Fondo rischi per garanzie escusse

La voce comprende la garanzia prestata a favore di BNL per il finanziamento di euro 5.000.000 concesso alla società consortile Laquattro. Il piano prevede un accantonamento pari al rapporto fra la percentuale



garantita ai creditori della classe (20%) in proporzione alle quote sociali (16%), e l'ammontare utilizzato dello stesso -che dalle comunicazioni ricevute da Bnl- ammonta ad euro 2.550.000.

-Fondo rischi per contenziosi con i dipendenti

La Cgs ha stanziato un fondo rischi complessivo di euro 30.290,66.-

L'avv. Giunchi in data 30.10.2019 e 28.02.2020 ha illustrato lo stato delle cause relative con i dipendenti (Visintainer Andrea/ Primus Matiz/ Faini Paolo Mario/ La Paglia Paolo).

La posizione più significativa dal punto di vista monetario è quella relativa al sig. Paolo La Paglia il quale ha rivendicato un danno "non inferiore ad euro 47.570,75 al quale vanno aggiunte le spese mediche" relativamente a un infortunio sul lavoro. Il Piano non ha considerato alcuna somma in considerazione della apertura di un sinistro presso la compagnia assicuratrice Reale Mutua (posizione 2019/438930).

Per quanto riguarda la posizione Andrea Visintainer l'avv. Giunchi, ritiene che si possa sostenere validamente che non ha maturato alcun credito. Ritiene invece possibile un risarcimento -per un infortunio con 60 gg di prognosi- *"pur non a conoscenza di quantificazioni economiche avversarie"*. La società non ha stanziato alcunchè anche in considerazione dell'apertura di sinistro presso la Reale Mutua Assicurazioni (n. denuncia 11144421).

Per la posizione, invero alquanto articolata e complessa, del sig. Faini, il quale ha rivendicato il diritto a mancate retribuzioni, mancati accantonamenti del Tfr e indennità di trasferta, l'avv. Giunchi ritiene che il lavoratore abbia sicuramente diritto a retribuzioni e mancati accantonamenti del Tfr per euro 8.021,77.- Ritiene altresì che, sulle ulteriori richieste formalizzate dalla controparte, *"salvo errori della cliente, le domande avversarie non dovrebbero trovare accoglimento, se non nei limiti di quanto comunicato"*.

Per la posizione del sig. Matiz, il quale ha rivendicato il diritto a indennità di trasferta, compensi per mancate rotazioni in Cigo e permessi retribuiti, l'avv. Giunchi da conto di una proposta conciliativa per euro 5.000,00 tuttavia non accettata da controparte.

-Fondo rischi per contenziosi legali:

Nel fondo rischi per contenziosi legali sono stati valorizzati i seguenti rischi:

- a) Ribaltamento costi a società consorziali per il quale prevede il pagamento -in caso di soccombenza- della percentuale riconosciuta ai creditori chirografari della classe 1 pari al 10%;
- b) Rischio di applicazione di penali poco probabili su contenziosi in essere stimato nel 2% della penale richiesta;
- c) Rischio di soccombenza su contenziosi con consulenti esterni per i quali è stanziato un fondo pari al 100% del credito in caso di creditore privilegiato e del 24% in caso di creditore chirografario riclassificabile tra quelli di cui alla classe 4.

Più nel dettaglio:



Contenzioso Cgs/La quattro

La società Laquattro scarl è stata costituita in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'art. 96 del Dpr 21/12/1999 n. 554, dell'art. 93 del Dpr 5/10/2010 n. 207 e dell'art. 2615 ter del Codice civile, fra le società CMB di Carpi, Celsa Soc. Coop e CGS Spa (per una quota pari al 16%). La società ha uno scopo consortile ed ha per oggetto la progettazione costruttiva e l'esecuzione in forma unitaria, mediante il coordinamento delle capacità tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie dei soci, dei lavori per l'ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia nel tratto Gonars-Villesse.

Il bilancio della società Laquattro al 31.12.2018 risultava avere un patrimonio netto di euro 500.000.- con un totale passivo pari ad euro 18.914.794.-. Il valore della produzione ammontava ad euro 18.363.851.-.

La posizione di reciproci debiti e crediti verso la società Laquattro scarl è riassunta in un parere *pro-veritate* rilasciato dall'Avv. Mattia Nicolì in data 16 marzo dal quale risulta che la società Cgs vanta un credito di euro 1.058.887,18.- oggetto di un decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Modena. La società Laquattro ha proposto opposizione assumendo:

- a) la parziale inesistenza del credito azionato per euro 144.883,82
- b) l'estinzione per compensazione del credito residuo di Cgs atteso l'obbligo di ripianamento delle perdite della Consortile da parte della socia Cgs nonché del debito di Cgs verso la Consortile per ribaltamento costi
- c) di vantare un accertando credito (per ritardi, sospensione dei lavori, e abbandono del cantiere) quantificato in euro 2.345.337,35 nei confronti di Cgs quale conseguenza dell'inadempimento ai contratti di affidamento.

L'avv. Nicolì, in buona sostanza, ritiene fondata l'eccezione di cui al punto a), e ridetermina il presumibile credito in euro 914.003,36.-

Per quanto riguarda il punto b) per l'avvocato "la previsione normativa e giurisprudenziale non è favorevole a Cgs in punto diretta imputabilità dei costi deliberati. Trova spiraglio invece l'eccezione di Cgs che contesta la congruità e l'inerenza dei costi deliberati da Laquattro". Ciò sul presupposto che "con un certo grado di verosimiglianza, i costi deliberati da Laquattro non attengono esclusivamente all'esecuzione del sublotto 1 ma anche agli altri 2 sublotti. Di talché la delibera della consortile, in mancanza di una previa verifica della inerenza dei costi non legittimerebbe un'imputabilità diretta alla socia Cgs. Del resto apparirebbe alquanto dissonante il fatto che l'intero incasso di Cgs sia compensato da costi tali da azzerare completamente l'utile della socia.

Tale ultima considerazione, vale altresì per la domanda riconvenzionale di danni per oltre 2 milioni di euro sui quali non vi sono allo stato informazioni utili per valutarne la fondatezza" anche sul presupposto che "se è vero che Cgs non ha completato le opere, pare che l'abbandono del cantiere -dovuto certamente anche ad una crisi di liquidità- non possa aver generato i costi esposti da controparte"

In definitiva per l'avv. Nicolì "ogni ulteriore quantificazione richiede un più approfondito accertamento tecnico che verrà richiesto in corso di causa" fermo restando che Cgs "in forza anche di una espressa riserva esternata in comparsa di risposta, conserva ogni eventuale azione contro la mandataria Cmb (nonché socia di maggioranza di Laquattro scarl) la quale ha assunto in via esclusiva le decisioni gestionali della consortile (mala gestio)".

Il Piano prevede due appostazioni a fondo rischi specifici:



- un fondo rischi di euro 149.159,10; tale importo corrisponde al 10% (percentuale riconosciuta ai creditori della classe 1) del debito contestato per ribaltamento costi (euro 1.971.590,57), al netto dei crediti vantati nei confronti della società consortile, e al netto dello stanziamento di euro 48.000 pari al 10% del debito verso Bnl per l'escussione già avvenuta della garanzia prestata su tali poste;
- un fondo rischi di euro 46.906,75; tale importo corrisponde al 2% (percentuale riconosciuta ai creditori della classe 2) del debito contestato per penali e ritardi (euro 2.345.337,34.-);

Cgs/ Movistrade Cogefi srl

La *legal opinion* dell'Avv. Flavia Mongillo di data 29.11.2019 illustra il contenzioso pendente davanti al Tribunale di Cagliari, instaurato da Movistrade Cogefi srl con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nel quale il Tribunale di Cagliari le aveva intimato il pagamento in favore di Acanthus scarl di euro 180.945,49 (oltre a interessi e spese) di cui alla fattura n. 16 del 31.10.2017 intestata alla società consortile Lotto 2 scarl. La costituzione in giudizio di Cgs è avvenuta in seguito alla chiamata in causa effettuata da Movistrade, la quale in via subordinata nel merito, aveva chiesto che il Tribunale di Cagliari condannasse Cgs spa a tenere esente la Movistrade da qualunque pretesa avanzata dalla Acanthus scarl.

Cgs ha eccepito l'insussistenza della responsabilità solidale di Cgs spa per le obbligazioni assunte dalla società consortile Lotto 2 scarl. L'avv. Mongillo ha segnalato che *"l'esito del contenzioso è incerto, stante la mancanza di giurisprudenza costante"*.

La controversa problematica della responsabilità solidale nei confronti dei creditori delle società consortili è ampiamente descritta nel Piano ed oggetto di un parere *pro veritate* del Prof. Danilo Galletti, allegato allo stesso, il quale conclude nel ritenere, a suo parere, non sussistente tale responsabilità in quanto prevista da disposizione speciali non direttamente applicabili al caso esaminato, la cui estensione attraverso la tecnica dell'integrazione analogica risulterebbe *"comunque preclusa in forza della già vista e condivisa natura eccezionale delle disposizioni da estendere"*.

Presa visione di tale parere e della giurisprudenza di merito citata nella comparsa di costituzione da Cgs (Trib. Udine 390/2017; App. Trieste 579/2018; App. Milano 2164/2017; App. Milano 4449/2017; App. Milano 1691/2018) si ritiene fondato l'assunto della società sull'insussistenza della responsabilità solidale di Cgs per le obbligazioni assunte dalla società consortile.

La Cgs, pur ritenendo infondata la richiesta, ha ritenuto di stanziare un fondo rischi relativo alla responsabilità solidale verso i creditori di società consortile, esclusivamente per le posizioni giudiziarie, escludendo, diversamente, quelle confinate allo stato in una fase stragiudiziale (il cui ammontare è attualmente di circa 3,15 mln di euro).

La società ha stanziato quindi un fondo rischi specifico di euro 3.601,91; tale importo corrisponde al 2% (percentuale riconosciuta ai creditori della classe 2) del debito -contestato da Cgs- per responsabilità solidale verso società consortili.

Cgs/ Sassari Olbia Lotto 2 scarl

Lo scrivente ha preso visione della relazione dell'avv. Flavia Mongillo di data 25.03.2019, dalla quale risulta che:

"il curatore del Fallimento Sassari Olbia Lotto 2 scarl ha chiesto con mail del 12.10.2017 il pagamento per euro 258.388,00 relativi alla quota di spettanza (10%) di ribaltamento dei costi pre-operativi asseritamente sostenuti negli anni 2014, 2015 e 2016 dalla società consortile".



Cgs ha riscontrato la diffida contestando il credito in quanto:

- Cgs non ha approvato alcun bilancio della società ora fallita
- A titolo di ribaltamento costi a tutto il 31.12.2015 Cgs aveva già ricevuto fattura n. 1 del 14.6.2016 per euro 423.644,29, ma detta fattura era stata annullata dalla società consortile per "errato conteggio da riaddebito" senza essere sostituita da altra fatturazione
- Cgs non ha mai ricevuto la documentazione necessaria per verificare l'effettività e la congruità dei costi che il Fallimento intende ribaltarle.

In definitiva per l'avv. Mongillo:

"Si ritiene che il Fallimento Sassari Olbia Lotto 2 scarl, alla luce delle contestazioni mosse da Cgs, possa avere qualche seria difficoltà a coltivare in via giudiziale la sua pretesa creditoria".

Pur essendo tuttora confinata allo stato stragiudiziale, la società ha quindi contestato tale pretesa creditoria, approntando tuttavia un fondo rischi specifico calcolato sul 50% dell'importo richiesto (258.388,00) nella misura del 10%, percentuale riconosciuta ai creditori della classe 1.

Cgs/Lotto 2 scarl

Anche in questo caso lo scrivente ha preso visione della relazione dell'avv. Flavia Mongillo di data 25.03.2019, dal quale risulta che:

"Nel corso del 2017 Cgs spa ha ricevuto da Lotto 2 scarl n. 3 fatture per ribaltamento costi relativi ai primi tre sal liquidati da Anas spa.

Solo in data 18.4.2018 Cgs spa ha ricevuto copia della fattura n. 12 del 31.12.2017 di euro 478.204,56 (iva compresa) a titolo di "ricavi per ribaltamento costi".

Nel corso del cda del 26.04.2018 è stata richiesta dall'amministratore dott. Valter Muner la documentazione a supporto della fatturazione emessa da Lotto 2 scarl nei confronti di Cgs spa a titolo di ribaltamento costi per l'anno 2017 e della fatturazione emessa dalla mandante cooptata e dalla capogruppo mandataria nei confronti di Lotto 2 scarl.

In ogni caso non è stato reso disponibile un progetto di bilancio completo per cui non è stato approvato alcun bilancio.

In data 10.05.2018 la società consortile Lotto 2 scarl è stata dichiarata fallita con sentenza n. 26/20418 del tribunale di Bolzano.

Allo stato il Curatore non ha ancora inoltrato a Cgs alcuna richiesta di pagamento delle fatture per ribaltamento costi che erano state emesse dalla consortile ma contestate da Cgs spa. Non si può escludere che il Fallimento, stante anche la mancata approvazione del bilancio, stia ancora ricostruendo la contabilità della fallita anche alla luce delle contestazioni che erano state mosse da Cgs spa e Movistrade srl."

Come risulta dalla risposta alla circolarizzazione dell'avv. Mongillo, Anas non ha ancora pagato i Sal n. 4 e 5 (per circa 4,8 mln di euro), manifestando più volte l'intenzione a non emettere i certificati di pagamento e non liquidare i relativi importi sino a quando non verrà fatta chiarezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento. Per tale ragione l'avv. Mongillo propone un'azione di accertamento.

Il curatore, con risposta a lettera di circolarizzazione ha comunicato che dalle risultanze contabili della fallita, questa vanterebbe un credito di complessivi euro 603.191,66.-. La società ha stanziato un fondo



rischi chirografario pari ad euro 52.164,78.-: tale importo corrisponde al 10% (percentuale riconosciuta ai creditori della classe 1) del debito contestato per ribaltamento costi, al netto dei crediti vantati nei confronti della società consortile, per un totale di euro 521.647,79.-

La differenza è legata a una diversa contabilizzazione dell'iva che Cgs ha stanziato nei debiti verso consortili (euro 81.546,88).

Cgs/Neocos

Il contenzioso con Neocos meglio descritto nella Proposta concordataria deriva da un credito di Cgs verso Neocos pari ad euro 604.316,50 (iva compresa) relativamente ai lavori di adeguamento della fase 2 lotto 3A e lotto 3B nell'autostrada A23 Udine-Carnia-Tarvisio.

Come appurato dallo scrivente, con risposta alla circolarizzazione di data 21/11/2019 Neocos contesta il dovuto, *"conclusivamente in base alle nostre risultanze contabili, verificata la documentazione di cantiere relativa alla effettiva produzione nel periodo di validità dei contratti ed in conformità con le pattuizioni contenute negli stessi, significhiamo che, con riferimento ai Sal emessi e già trasmessi via Pec al 13.09.2019 risulta un credito a favore di Neocos e quindi un debito a carico della procedura per euro 393.950,52 per il lotto 3° ed euro 453.066,09 per il lotto 3B."*

Il legale della Cgs, avv. Mattia Nicoli, con mail di data 17/10/2019 riferisce che *"dopo la comunicazione di Neocos ho avuto un incontro presso Cgs con il geom. Cabai, incaricato di Cgs di effettuare i conteggi che mi sono stati inviati il 7/10/2019 e che ho trasmesso al collega Casarotti col quale, comunque mi ero già interfacciato per le vie brevi e avevamo concordato di effettuare un incontro tra le parti, i tecnici e i rispettivi legali, per definire bonariamente la questione. Questo in quanto, così ho potuto intendere, Neocos srl, nonostante le contestazioni, è conscia di essere debitrice di Cgs. Sugli importi però non so dire se vi sia concordanza."*

L'Avv. Mattia Nicoli, alla luce anche dei colloqui e scambi di corrispondenza riservata, ha prodotto una *legal opinion* di data 11/5/2020 nella quale ritiene *"che la pretesa delle penali per ritardi non sia imputabile a Cgs, quantomeno nella misura assunta da Neocos, risultando gli addebiti allo stato indimostrati e non riscontrabili nel giornale dei lavori. In relazione alla pretesa di maggior danno, oltre a non essere liquida, non è stato nemmeno chiarito il criterio di quantificazione.*

Quello che traspare è un riconoscimento, quantomeno per tabulas, di un credito complessivo di euro 181.434,30 (noli, appalto e smaltimenti).

Sebbene i noli non creino difficoltà probatoria, le fatture per il ritiro di fresati e bitume si ritiene che debbano essere riconosciute anche in costanza di subappalto, atteso che il servizio non è ricompreso nell'oggetto del contratto, di cui all'art. 2. Altra questione sarà, se del caso, la rideterminazione del quantum anche alla luce dei formulari (che richiederà presumibilmente un più approfondito esame di carattere tecnico).

Per quanta tiene all'importo dovuto per i subappalti, quello che appare con certezza è un credito in favore di Cgs la cui quantificazione, anche interpellando i consulenti tecnici incaricati da Cgs, potrebbe essere rideterminata anche in misura maggiore rispetto a quanto riconosciuto da Stazione appaltante, adottando l'applicazione della valorizzazione della manodopera sulla base del giornale lavori redatto da Neocos".

Tale parere avvalora in definitiva la decisione di non stanziare alcun fondo rischi.



-Fondo rischi per contenziosi e penali per cantieri

Il fondo rischi fa riferimento alle penali richieste dalle stazioni appaltanti su alcuni cantieri. L'accantonamento è pari al 100% della penale richiesta in caso di credito per opere realizzate capiente; nel caso di credito incapiente è stata accantonata una percentuale del 24% pari a quella riconosciuta ai creditori chirografari di cui alla classe 4. La società ha stanziato fondi rischi relativamente ai seguenti cantieri:

-Ferrovie Nord- Cesano Maderno: per euro 16.174,97 (24% di euro 67.395,70 derivante dalla differenza fra una penale di euro 78.579,71 e crediti per euro 11.184,01);

-Impresa Acv srl: per euro 5.132,91 (24% di euro 21.387,14), per maggiori somme relative al cantiere precedente (Cesano Maderno)

- Comune di Sedegliano: per euro 11.913,14 (24% di euro 49.638,10), somma stimata per ritardi e danni per interventi di manutenzione;

-Acegas Amga: per euro 6.936,00 (24% di 28.900,00.-) relativo alla richiesta di risarcimento per danni provocati come esecutori di lavori di rifacimento di un pozzetto fognario

- Comune di Bicinicco: per euro 23.119,20 a compensazione del controcredito di Cgs

- Comune di Nimis: per euro 7.550 relativi a ritardi;

- Icop; euro 13.000,00 relativi a contestazioni su opere eseguite

Responsabilità extracontrattuale /Bertuzzi Ennio

Tale posizione è relativa a un sinistro stradale del 2012 in cui ha perso la vita il sig. Ennio Bertuzzi, per un'asserita responsabilità di Fvg Strade spa e Cgs per *"assoluta carenza di dispositivi di sicurezza e di segnalazione luminosa del cantiere in oggetto"*.

Nonostante le elevate pretese risarcitorie degli eredi (pari a 714.780 euro complessivi), il Piano non ha previsto alcuno stanziamento in quanto, come risulta dalla relazione dell'avv. Giunchi di data 28.02.2020, la responsabilità della Cgs è fermamente contestata (non solo da Cgs ma anche da Fvg strade) sul presupposto che *"fossero stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza della zona interessata, con relative delimitazioni e segnalazioni dei lavori in maniera conforme alla vigente normativa"*. *"Non solo; dal verbale redatto dai Carabinieri risulterebbe che l'incidente avvenuto il 4.8.2012 sia stato causato dall'eccessiva velocità dell'autoveicolo condotto dal defunto. Aggiungo che la cliente mi ha segnalato che la prima richiesta risarcitoria risale al 18.08.2014"*. Peraltro è stata aperta da Cgs una posizione di sinistro (polizza n. 100595158) presso la Agenzia Groupama di Udine

-Iva su note di variazione

Nel Piano non è stato appostato alcun fondo al passivo per "note di variazione iva da ricevere".



Tale impostazione è confermata dalla recente RM 113/2018 nella quale *“si pone, infine, il quesito se ricada sul debitore concordatario l’obbligo di versare l’IVA relativa. Il comma 5 del citato articolo 26 dispone che, “ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”. Con la risoluzione del 17 ottobre 2001, n. 161/E, l’Agenzia ha chiarito che, se, da un lato, la riduzione dei crediti non assistiti da privilegio per effetto della procedura di concordato preventivo ex articolo 160 della L.F. legittima il creditore ad emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di adeguare l’imposta al corrispettivo effettivamente incassato, dall’altro, la regola generale di cui al successivo comma 5 deve essere interpretata tenendo conto della disciplina e degli effetti tipici del concordato preventivo, nella parte in cui consente al debitore di evitare la dichiarazione di fallimento adempiendo gli obblighi assunti nei confronti dei creditori. In particolare, è stato puntualizzato che, essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo. Diversamente - conclude il citato documento di prassi - si avrebbe una deroga all’efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l’estinzione di ogni debito sorto anteriormente all’inizio della procedura medesima. Nel predetto documento di prassi, le cui posizioni sono state ribadite con la citata circolare n. 8/E del 2017, la rettifica della detrazione non viene considerata doverosa alla luce delle stesse logiche che ispirano la procedura concorsuale e della più ampia finalità di esdebitazione del debitore cui la medesima è orientata.*

Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la previsione contenuta al comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1973, il quale, nella vigente formulazione, qualifica le procedure concorsuali come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte” del prezzo convenuto e con l’articolo 185, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, che dispone una deroga all’obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell’imposta proprio nell’ipotesi di “operazioni totalmente o parzialmente non pagate”.

Detto questo, e stante comunque l’alea connaturata a qualsiasi contenzioso giudiziario, anche in virtù della numerosità delle posizioni, si ritiene di poter confermare che gli importi iscritti a piano sono frutto di una stima della società nel complesso ragionevole e motivata.

5.2.11 FONDI RISCHI GENERICI

Si dà atto, infine, che al di là degli stanziamenti specifici di alcuni fondi rischi già trattati nei precedenti paragrafi, sono stati appostati nel piano un ulteriore fondo rischi generici – di natura privilegiata– di importo pari ad € 129.769,45.-.

Tale scelta è stata presa al fine di rimediare, in ottica ulteriormente cautelativa, alla sopravvenienza in corso di procedura di eventuali ulteriori debiti non coperti tramite gli stanziamenti dei fondi specifici di cui sopra.



5.2.12 CONTO ECONOMICO 18/10-31/3/2020

Poiché ai sensi dell'art. 168 l.f. la cristallizzazione delle posizioni debitorie (siano esse chirografarie che privilegiate) opera con effetto dalla data di presentazione del ricorso, la struttura del Piano indica che l'attivo concordatario dovrà essere destinato a soddisfare non solo le posizioni debitorie come sopra evidenziate ed attestate con riferimento alla data del 17/10/2019, ma anche quelle che si sono formate (al netto di quelle nel frattempo estinte) dalla data del 18/10/2019 alla data di presentazione della domanda, in una realtà aziendale di continuità produttiva e pertanto interessata da un divenire modificativo e/o commutativo delle singole poste che caratterizzano il coacervo delle attività, passività e dei rapporti negoziali in essere con la società concordataria.

La società ha predisposto una situazione contabile al 31/12/2019 e una al 31/03/2020 da cui desumere il risultato del periodo successivo alla data di domanda di concordato (18/10/2019) fino al periodo immediatamente successivo alla stipula del contratto di affitto di azienda (07/03/2020), data a partire dalla quale -di fatto- l'attività, e i relativi costi e ricavi, sono cessati.

A fronte di un valore della produzione complessivo di euro 581.576,00.- la Cgs ha registrato una perdita di periodo di euro 260.643,00.- da cui devono essere detratti ammortamenti e interessi passivi chirografari, con una perdita rideterminata in euro 219.911,00.-.

Si rimanda comunque alla riconciliazione che il commissario giudiziale andrà ad eseguire per commutazioni e/o integrazioni delle poste di eventuali movimentazioni successive.

5.3 Conclusioni sull'analisi di veridicità dei dati aziendali

Alla luce delle verifiche svolte, e per quanto sopra esposto, lo scrivente, non avendo riscontrato elementi negativi di rilievo e comunque tali da far ritenere inattendibile la contabilità di Cgs, può attestare che i dati aziendali esposti nel Piano di CGS Spa appaiono corretti ed esprimono in modo veritiero la base dati contabile della società, assunta come "partenza" sia per lo sviluppo del Piano industriale, sia per la rappresentazione della Proposta concordataria.

Tale valutazione ovviamente deve essere letta alla luce delle considerazioni svolte sulle diverse tematiche relative ai controversi rapporti fra disciplina fallimentare e Codice degli Appalti con riferimento principalmente alle differenti valutazioni che dovessero derivare in particolare sulla tematica della responsabilità solidale per i debiti delle società consortili.

Si ritiene, sempre al medesimo fine, che eventuali variazioni fisiologiche, essenzialmente legate all'andamento dell'ordinaria gestione dell'impresa che dovessero riguardare le poste attive e passive indicate, non siano comunque tali da inficiare presupposti rispetto a quali i creditori sociali sono chiamati ad esprimere la propria adesione o il proprio rifiuto alla proposta di concordato preventivo formulata dalla società.



II PARTE

ANALISI DEL PIANO

6.IL PIANO CONCORDATARIO

L'art. 161 L.F. prevede che

"I. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale;

II. Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;*
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;*
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;*
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;*
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. "*

L'art. 186 L.F. inoltre prescrive che:

"II. Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;*
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;*
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto".*

I contenuti del Piano e della Proposta a parere dello scrivente corrispondono ai requisiti formali richiesti.

La proponente si è avvalsa della facoltà di ripartire i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei come prescritto dall'art. 160 L.F..



6.1 ATTIVO CONCORDATARIO

Il soggetto che presenta la domanda di concordato preventivo ha formulato un piano di liquidazione e di soddisfazione dei creditori che prevede la cessione degli *assets* della società, in parte con continuità presso altro soggetto ed il progressivo recupero dei propri crediti (sia commerciali che fiscali).

ATTIVO	
Vendita azienda	1.250.000,00
Fitti attivi	72.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	8.848,00
Rimanenze finali di materie prime	171.255,97
Rimanenze lavori in corso su ordinazione (al netto di acconti ricevuti)	661.278,04
Crediti v/clienti	1.007.554,25
Ft. da emettere	68.000,00
Crediti tributari	594.743,41
Altri crediti	10.714,28
Liquidità	22.299,00
Totale	3.866.692,95

6.2 PASSIVO CONCORDATARIO

Il passivo concordatario, oggetto di analisi nella precedente parte dell'elaborato, viene così riesposto:

PASSIVO CONCORDATARIO		
Spese di procedura	536.278,00	prededuzione
perdita 17/10-31/3 in prededuzione	219.911,36	prededuzione
Debiti privilegiati	1.271.945,34	privilegio
Fondo Rischi	874.093,56	privilegio
Creditori chirografari oltre 1.500 euro	2.430.378,82	chirografo
Creditori chirografari fino a 1.500 euro	69.818,59	chirografo
creditori chirografari fatture da ricevere oltre 1.500 euro	92.138,85	chirografo
creditori chirografari fatture da ricevere fino a 1.500 euro	12.757,64	chirografo
Creditori con Iva di rivalsa degradati - beni non individuabili	56.782,52	chirografo
Creditori per garanzie escusse	480.000,00	chirografo
Creditori banche in chirografo	907.923,32	chirografo
Organi sociali in chirografo	27.363,29	chirografo
Creditori consortili	101.440,15	chirografo
Totale passivo	7.080.831,44	Totale passivo



6.3 LE SPESE IN PREDEDUZIONE

L'attivo è destinato a coprire innanzitutto le uscite prededucibili.

Le spese di procedura considerano le spese legali stimabili per i contenziosi in essere o potenziali e le spese per gli organi della procedura.

(A)	Spese di procedura	
	Commissario Giudiziale	131.040,00
	Liquidatore Giudiziale	20.800,00
	Spese legali per contenziosi in essere	60.000,00
Totale (A)	Totale	211.840,00
(B)	Spese funzionali alla procedura	
	Advisor legale – Avv. Nicola Cannone	88.400,00
	Attestatore – dott. Pascolin	31.200,00
	Perito valore azienda – dott. Rossini	13.312,00
	Perito immobiliare -Arch. Mingotti	4.004,00
	Perito mobiliare – Ing. Toniutti	8.112,00
	Imu-Tasi	25.250,00
	Parere legale – Prof. Avv. Danilo Galletti	4.160,00
	Altre spese	150.000,00
Totale (B)	Totale	324.438,00

Le altre spese (calcolate per un totale di euro 150.000,00 fino al 31/12/2023) comprendono:

contabilità, bilanci e dichiarazioni: euro 47.236

manutenzioni straordinarie: euro 27.000

elaborazione paghe: euro 1.500

revisore: euro 40.000

diritti camerali, deposito bilancio, tassa libri sociali e imp. registro: euro 4.262

spese per certificati: euro 5.000



spese notarili per restrizione ipotecaria: euro 2.400
 spese di trasformazione: euro 2.500
 tenuta archivi documentali: euro 10.400
 altre spese: euro 9.702

Le spese funzionali alla procedura, si riferiscono ai professionisti a vario titolo coinvolti nella procedura e alle spese amministrative come sotto dettagliate e risultano nel complesso congrui nel loro ammontare.

6.4 L'IPOTESI CONCORDATARIA

Alla luce di tutto quanto esposto è possibile constatare che dalla liquidazione dell'attivo concordatario la procedura sarà in grado di sostenere integralmente le spese prededucibili (quantificate nell'ambito del piano in complessivi € 756.189,36), di soddisfare creditori assistiti da privilegio (quantificati nell'ambito del piano in complessivi € 1.271.945) e di garantire il parziale soddisfacimento dei debiti chirografari (quantificati nell'ambito del piano in complessivi € 4.178.603.-) nelle misure di seguito indicate.

(A)	TOTALE ATTIVO	3.866.693
(B)	PERDITE GESTIONE PREDEDUC.	219.911
(C)	PREDEDUZIONI	536.278
(D)	PASSIVO PRIVILEGIATO	1.271.945
(E)	ACC.TI FONDI RISCHI	874.094
(A-B-C-D-E)	NETTO DA RIPARTIRE A CHIROGRAFO	964.464
F	TOTALE PASSIVO CHIROGRAFARIO	4.178.603

	importo	% soddisfo chiro
Classe 1	101.440,15	10%
Classe 2	-	2%
Classe 3	907.923,02	20%
Classe 4	480.000,00	24%
Classe 5	2.579.300,19	24%
Classe 6	82.576,23	40%
Classe 7	27.363,29	20%
	4.178.603,88	



La proposta indica altresì l'obbligo a garantire ai chirografari il rispetto delle percentuali ipotizzate secondo il worst case scenario con una percentuale minima del 45% di quanto offerto.

Il piano prevede, in riferimento alla tempistica che *"Con riferimento al disposto dell'art. 161, 2° co., lett. "e", l. fall., i tempi dei riparti a favore dei creditori concordatari seguiranno necessariamente il realizzo dell'attivo nei termini sopra indicati.*

Per quanto attiene il pagamento dei creditori muniti di prelazione ipotecaria e di privilegio, esso avverrà grazie alla liquidità presente, al realizzo dato dalla cessione dell'azienda e per il residuo grazie all'incasso dei crediti relativi a lavori in corso o terminati. Poiché la provvista rinviene, parzialmente, da attività liquidatoria, la ricorrente ritiene che il principio del pagamento immediato (oltre che integrale) dei debiti privilegiati vada inteso - come comunemente avviene - nel senso che l'immediatezza deve pur scontare i normali tempi tecnici della liquidazione (Cass. 9.5.2014, n. 10112); in ogni caso, la Società ritiene che il pagamento possa avvenire nel termine dell'anno previsto dall'art. 186 bis, 2° co., lett "c", l.fall., del cui disposto la CGS intende valersi, dovendosi tenere anche conto della circostanza che, nella denegata alternativa fallimentare, il pagamento certamente non sarebbe più tempestivo.

Il pagamento dei creditori muniti di prelazione ipotecaria avverrà all'esito della cessione dell'azienda, che - sempre nel rispetto dell'art. 186 bis, 2° co., lett "c", l.fall. - si prevede avvenga entro l'anno dall'omologazione. La medesima cessione dell'azienda consentirà altresì di eseguire un primo consistente riparto a favore degli altri creditori privilegiati.

Per quanto attiene l'incasso dei crediti, va osservato che la maggior parte di essi attiene stati avanzamento per lavori ancora in corso di esecuzione o liquidazioni finali di cantieri terminati di recente. Dunque, anche il ricavato dell'incasso della maggior parte dei crediti potrà essere ragionevolmente distribuito, con ripartizioni parziali, nell'ambito temporale dell'anno dall'omologazione, dopo la soddisfazione prioritaria dei creditori prelatizi. Solo l'incasso dei crediti oggetto di contenzioso potrà avere tempi più lunghi; tenuto conto delle tempistiche di decisione delle liti. Si ritiene pertanto che il concordato possa essere completamente adempiuto con l'esecuzione degli ultimi riparti nel termine dei 36 mesi successivi alla definitività del decreto di omologa, salva la norma alea inerente la durata dei contenziosi per i crediti contestati".

6.5 L'ANALISI DI SENSITIVITA'

Come ricordato⁷ ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un proprio grado di rischio di avveramento. Premesso che non è vi è un'interpretazione unanime sull'indicazione di una percentuale di soddisfazione garantita ad ogni classe di creditori come⁸ elemento vincolante della proposta, che non potrebbe quindi intendersi come promessa di soddisfazione certa, questo è in ogni caso un dato di valutazione *ex ante* che deve consentire la verifica della proposta e del piano da parte dell'attestatore, del Tribunale e dei creditori, spettando a questi ultimi la formulazione del giudizio di convenienza dell'operazione. Per tale ragione è opportuno che le assunzioni ipotetiche siano sottoposte ad analisi di sensitività.

Viene effettuata un'analisi di scostamento con riferimento alle componenti numeriche del piano.

Le diverse voci frutto di stime relative a contenziosi (tributario, fornitori, consortili, cause di lavoro, penali su lavori, ecc.), stante anche la estrema difficoltà di attribuire ad ognuna di esse una

⁷ Principi per la Redazione dei piani di risanamento del Cndcec del 2017; punto 9.8.

⁸ Contra *ex multis* App. Firenze 4.4.2019.



valutazione percentuale di scostamento, sono state oggetto di una inevitabile semplificazione ipotizzando uno scostamento percentuale complessivo dei fondi rischi stanziati fino al 40%.

Tale criterio appare idoneo anche a considerare quegli effetti che non sono stati presi specificatamente in considerazione nel piano, e allo stato di difficile quantificazione, imputabili a possibili sopravvenute differenti valutazioni giuridiche sui presupposti del Piano ed in particolare sulla problematica della eventuale responsabilità solidale per i debiti delle società consortili partecipate (esclusa peraltro dal parere *pro-veritate* del Prof. Danilo Galletti e già oggetto di ampia trattazione).

Di seguito viene effettuata un'analisi di sensitività che prevede che per le voci dell'attivo e del passivo caratterizzate da un qualche grado di aleatorietà vi sia un realizzo inferiore di una certa percentuale (sulle colonne) evidenziando come conseguentemente venga a variare la percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari. Per l'attivo viene considerato uno scostamento massimo del 15 % tenuto conto anche dell'estrema prudenzialità della sua valutazione

Le voci ricomprese nell'attivo concordatario assoggettate all'analisi di sensitività sono le seguenti:

Attivo	Piano	(-) 10%	(-) 15%
Crediti	1.007.554	906.799	856.421
Ft da emettere	68.000	61.200	57.800
Crediti tributari	594.743	535.269	505.532
Rim. lavori	661.278	595.150	562.086
Rimanenze mat. prime	171.256	154.130	145.568
Totale	2.502.831	2.252.548	2.127.407

Le voci ricomprese nel passivo concordatario assoggettate ad analisi di sensitività sono state, invece, le seguenti:

Passivo	Piano	(+) 10%	(+) 20%	(+) 30%	(+) 40%
Fondo rischi	874.094	961.503	1.048.913	1.136.322	1.223.732
Totale	874.094	961.503	1.048.913	1.136.322	1.223.732

Si riporta nelle seguenti tabelle le variazioni che subirebbero le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari al variare dei valori percentuali, considerato un debito chirografario di complessivi euro 4.178.603 su cui viene ripartito attivo per euro 964.464.

In buona sostanza l'analisi permette di valutare, nelle diverse ipotesi, di quanto si ridurrebbero le percentuali offerte:



- 1) delle attività (del 10%)
- 2) delle passività concordatarie (fino al 40%)
- 3) la contemporanea variazione delle attività del 10% e delle passività
- 4) la contemporanea variazione delle attività del 15% e delle passività

scenario 1 riduzione delle attività (del 10 e del 15%):

Passivo	Piano	10%	15%
Passivo chirog.	4.178.603		
Attivo	964.464		
Minor attivo		-250.283	-375.424
Variazione proporzionale della % offerta		-25,9%	-38,9%

Scenario 2 aumento delle passività:

Passivo	Piano	10%	20%	30%	40%
Passivo chirog.	4.178.603				
Attivo	964.464				
maggior passivo		-87.409	-174.818	-262.227	-349.636
Variazione proporzionale della % offerta		-9%	-18%	-27%	-36%

Scenario 3 contemporanea riduzione del 10% delle attività e aumento delle passività:

Passivo	Piano	10%	20%	30%	40%
Passivo chirog.	4.178.603				
Attivo	964.464				
Minor attivo/maggior passivo		-337.692	-425.101	-512.510	-599.919
Variazione proporzionale della % offerta		-35%	-44%	-53,1%	-62,2%



Scenario 4 contemporanea riduzione del 15% delle attività e aumento delle passività:

Passivo	Piano	10%	20%	30%	40%
Passivo chirog.	4.178.603				
Attivo	964.464				
Minor attivo/maggior passivo		-462.833	-550.242	-637.651	-725.060
Variazione proporzionale della % offerta		-47,9%	-57%	-66,1%	-75,2%

Ricordando nuovamente che in ogni caso la valutazione della convenienza economica della proposta è riservata ai creditori⁹, si evidenzia che anche con uno scenario pessimistico, verrebbe garantito -in tutte le ipotesi previste- l'integrale pagamento delle spese di giustizia e procedura e dei debiti privilegiati. In tutti gli scenari verrebbe altresì previsto un pagamento dei chirografi, con riduzioni che oscillano dal 9% al 75,2 % della percentuale attualmente offerta.

Il pagamento in misura inferiore al 45% della percentuale offerta ai chirografari si manifesterebbe esclusivamente in uno scenario estremamente pessimistico con una contemporanea variazione di almeno il 10% dell'attivo e del 32% dei fondi rischi, oppure in quello di una contemporanea variazione di almeno il 15% dell'attivo e di almeno il 16% dei fondi rischi.

6.6 L'ALTERNATIVA FALLIMENTARE

Il Piano afferma la convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa fallimentare sui seguenti presupposti:

- la procedura fallimentare è più lunga e più complessa del concordato con conseguente ipotesi di pregiudizio anche per i creditori con alto grado di privilegio
- nell'ipotesi fallimentare, maturerebbero ulteriori spese di procedura (tra cui compenso al curatore) che assorbirebbero altra parte dell'attivo.
- la prospettiva di una liquidazione in sede di fallimento risulterebbe certamente più onerosa in ragione della molteplicità delle incombenze, anche per l'assoluta incertezza dei costi della procedura

⁹ Cassazione n.23315/2018.



di fallimento, eventualmente anche legati ai giudizi di "impugnazione", in senso lato, dello stato passivo.

-per quanto attiene ai tempi di soddisfacimento dei creditori, il concordato può consentire una ripartizione più sollecita rispetto al fallimento, potendosi pervenire alla distribuzione delle attività realizzate dalla liquidazione del patrimonio aziendale anche con riparti parziali

-sotto il profilo dell'*an* del soddisfacimento del credito, la proposta attribuisce l'alta probabilità ai creditori di conseguire un pagamento nella misura risultante dall'applicazione della quota al montante netto dell'attivo alle varie classi, atteso che i valori posti a base del piano sono tutti estremamente prudenziali ed il piano è supportato da una proposta di acquisto del complesso dei beni aziendali.

-sotto il profilo quantitativo del soddisfacimento, si ritiene che la proposta possa consentire il pagamento di una percentuale di credito superiore a quella potenzialmente conseguibile da una procedura fallimentare, se non addirittura superiore anche a quanto previsto nel piano concordatario, qualora dovessero pervenire le nuove offerte migliorative e venissero esperite gare competitive fra più interessati all'azienda.

-Viene inoltre evidenziato il favorevole effetto dell'omologa del concordato preventivo con riferimento all'eventuale diritto dei creditori ammessi a portare in detrazione l'IVA ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Tale norma statuisce infatti il diritto per il cedente del bene o prestatore del servizio di portare in detrazione (in tutto o in parte) l'imposta esposta in fattura, qualora l'ammontare imponibile (cioè il corrispettivo della cessione o della prestazione) venga ad annullarsi (o a ridursi) "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose". Secondo l'interpretazione data dalla prassi consolidata dall'Agenzia delle Entrate il momento in cui il creditore può considerare accertato il presupposto per operare la detrazione è diverso:

· in caso di fallimento, la variazione in diminuzione può essere eseguita solo dopo che il piano di riparto sia divenuto definitivo;

· in caso di concordato preventivo, la variazione in diminuzione può essere eseguita dal momento in cui viene portato a compimento il piano di riparto.

Considerato che i tempi di esecuzione del riparto del concordato potranno essere ragionevolmente molto più brevi di quelli del riparto fallimentare, si evidenzia un ulteriore indiretto beneficio per i creditori ammessi che esercitano attività imprenditoriale, infatti l'IVA potrebbe essere portata prima in detrazione rispetto all'ipotesi fallimentare e compensata con l'IVA a debito che dovesse giungere a periodica futura maturazione ovvero con altri tributi o contributi.

- nel caso in cui venisse dichiarato il fallimento ed il curatore ritenesse di non procedere alla vendita dell'azienda, ritenendo più conveniente la vendita dei singoli cespiti, verrebbe meno l'obbligo di SPIGA Srl di acquistare le rimanenze finali al termine dell'affitto, così come previsto dall'art. 24 del contratto;

-In tal caso la procedura fallimentare si troverebbe a dover smaltire le rimanenze depositate presso il cantiere di Amaro (UD), per le quali la perizia dell'Ing. Tonutti stima un onere in prededuzione di trasporto e smaltimento di complessivi euro 640.100;

Premesso che l'Attestatore "non deve ricercare le informazioni che ineriscono al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili", con l'eccezione di quanto previsto nel caso del concordato in continuità diretta previsto dall'art. 186 bis



LF.¹⁰ e trattato al punto successivo della presente relazione, lo scrivente ritiene comunque di fornire fin d'ora i seguenti elementi che saranno in ogni caso oggetto della valutazione e della relazione del Commissario Giudiziale¹¹:

1. Le perizie

Sotto tale profilo la perizia sui beni immobili dell'Arch. Carlo Mingotti ha stimato i valori del compendio immobiliare in euro 780.000,00.- nell'ambito della procedura di concordato ed euro 585.000,00.- in un'ottica fallimentare.

La perizia dell'ing. Maurizio Tonutti ha stimato i cespiti (veicoli, macchine, impianti, arredi e attrezzature) in euro 839.430,00.- nell'ambito della procedura di concordato ed euro 656.350,00.- in ottica fallimentare.

La stessa perizia ha stimato le rimanenze in euro 214.945,00.- nell'ambito della procedura di concordato ed euro 131.060,00.- in un'ottica fallimentare.

I beni in leasing sono stati stimati in euro 393.500,00.-. valore sostanzialmente simile al debito residuo: la risoluzione dei contratti di leasing comporterebbe la richiesta dei creditori per tutti i canoni scaduti e da scadere con detrazione dal predetto passivo del valore attribuibile ai beni restituiti

Inoltre l'ing. Tonutti ha stimato i costi per un eventuale smaltimento di alcuni rifiuti da demolizione e fresato d'asfalto) pari ad euro 640.100,00.-

La perizia del dott. Maurizio Rossini ha valutato l'azienda in euro 1.567.000.- in un'ottica concordataria¹². Viene segnalato tuttavia nella stessa perizia che alcuni valori, ed in particolare quello relativo alle Soa valutate euro 237.325,00.- *"sono compatibili solo con una situazione di going concern, laddove, in una diversa situazione, tipicamente liquidatoria, non conserverebbero un valore apprezzabile, se non addirittura prossima allo 0".* Analogamente a tale voce che ha influenzato la valutazione con metodo patrimoniale dell'azienda, la perizia del dott. Rossini determina il valore sulla base del valore di immobili e beni mobili attribuiti dai periti in un'ottica concordataria. Tali valori in uno scenario fallimentare risulterebbero inferiori di ulteriori euro 378.080.-. In definitiva lo scenario fallimentare porterebbe a valori patrimoniali inferiori di circa 615.405,00.-, pur dovendo essere tali valori ponderati poi con la valutazione reddituale.

Va infine evidenziato che l'offerta pervenuta potrà essere oggetto di aumento all'esito della procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall. che verrà indetta per la selezione dell'acquirente finale.

¹⁰Principi per la Redazione dei piani di risanamento del Cndcec del 2017; punto 4.8.3.

¹¹ Tenuto conto anche che il risultato di un'eventuale liquidazione fallimentare, quanto, a maggior ragione, quello della messa in opera del piano concordatario costituiscono variabili dipendenti rispetto agli esiti della procedura, come tali non prevedibili con esattezza sino all'esito dei procedimenti di accertamento dell'attivo e del passivo e delle relative azioni di recupero; la maggiore convenienza di uno scenario fallimentare rispetto a quello attestato da un piano di concordato con continuità va specificamente dimostrata, senza computare elementi aleatori e incerti e detraendo il valore immateriale e l'utile garantiti dalla prosecuzione (Trib. Milano 15.11.2018)

¹²la previsione non sembra che possa essere in ogni caso contestata adducendo prospettive incerte di miglior realizzo dell'attivo rispetto alle prospettive certe di cessione d'azienda ipotizzate dal piano (Trib. Chieti 15.10.2013)



E' ben vero che l'offerta per l'affitto dell'azienda prima, e per l'acquisto della stessa poi, è valida anche in un'ottica fallimentare, (estensione che Cgs ha responsabilmente voluto, per non creare artificiosamente un indebito condizionamento dei creditori), ma è altrettanto vera che è stata acquisita in ambito concordatario, circostanza che ha permesso di beneficiare dei seguenti aspetti:

- In generale si è garantito il mantenimento delle componenti attive come le Soa e i contratti, e si è evitato il deprezzamento derivante da una liquidazione atomistica relativamente ai beni componenti l'azienda, in particolare rimanenze e cespiti;
- In merito alla recuperabilità dei crediti in oggetto, la cui recuperabilità è condizionata dalla prosecuzione e dal regolare completamento delle commesse in corso, appare importante ricordare la previsione del contratto di affitto di azienda, mediante il quale si garantisce continuità alle commesse, e laddove si prevede che: *"in relazione agli stati di avanzamento lavori in corso di esecuzione, per garantire i flussi necessari alla proposta di concordato in continuità, le Parti hanno altresì convenuto che:*
 - a) *la quota di competenza della Concedente verrà ricompresa nel primo s.a.l. che l'Affittuaria emetterà nei confronti dell'appaltante;*
 - b) *all'atto dell'emissione del primo s.a.l. le Parti determineranno in contraddittorio la quota di lavoro effettivamente eseguita dalla Concedente e quella eseguita dall'Affittuaria, che si obbliga a pagare alla Concedente l'importo pari alla relativa quota di competenza;*
 - c) *la quota di ritenuta in garanzia operata dalla Stazione appaltante sul primo s.a.l. verrà versata alla Concedente, se svincolata all'esito del collaudo finale;*
 - d) *al fine di quanto stabilito Sub b) e c), l'Affittuaria rilascia sin d'ora alla Concedente il mandato all'incasso diretto nei confronti della Stazione appaltante delle proprie quote di competenza del primo s.a.l., così come sopra determinate"*.
- Con riferimento alle commesse in corso, garantendo la loro prosecuzione, si è evitato che la società, inadempiendo alle stesse, aggravi lo stato passivo con debiti derivanti da richieste di risarcimento ed indennizzo da parte dei committenti;
In particolare si è limitato il rischio derivante da penali e responsabilità da inadempimento dei contratti di appalto:
perdita delle ritenute operate a garanzia degli appalti di opere in corso di completamento e/o a garanzia del pagamento degli oneri contributivi (quest'ultima nella misura dello 0,5% ex art. 4 dpr 207/2010); escussione fidejussioni bancarie a garanzia del mancato o inesatto adempimento dell'appalto e/o fornite a garanzia della bontà delle opere per la durata di 24 mesi dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione; l'attivazione delle clausole penali contenute nei contratti per ritardata o mancata consegna nonché alla richiesta degli ulteriori risarcimenti danni
- l'affitto e successiva cessione del ramo d'azienda, comportano da un lato il mantenimento di un valore di avviamento dell'azienda, dall'altro la possibilità di non essere esposti ad ingenti oneri di bonifica dell'area sottostante l'impianto di bitume (stimati in euro 640.100.- dall'ing. Tonutti), rendendo altresì molto più verosimile la proroga della concessione demaniale scadente il 01.05.2020 (ora 30.06.2020) su parte della superficie.



- L'art. 14 del contratto di affitto prevede che l'affittuaria si obbliga a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria dei beni componenti l'azienda ed a fare fronte agli altri oneri che competono all'utilizzatore
- L'affitto pari ad euro 72.000 consente di compensare in parte le perdite di periodo (sal maturati- costi in predeuzione) che sarebbero maturate comunque nelle more della procedura fallimentare

2. Le revocatorie

Il Piano non prevede alcuna valorizzazione delle azioni revocatorie potenzialmente esperibili.

Per quanto guarda la stima delle revocatorie, risulta difficile esprimere un compiuto giudizio sul loro possibile esperimento¹³, che presuppone -in linea generale- la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore rispetto all'andamento del rapporto o all' emergenza gli elementi a rilevanza esterna percepibili dal creditore.

Ciò senza considerare la preventiva analisi (rapporto per rapporto) in ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione e ad eventuali esenzioni, in specie rispetto ai termini d'uso dei pagamenti in favore di singoli fornitori nel contesto dell'operatività generale e specifica, in base alle condizioni di fornitura dei relativi rapporti.

Da ultimo si ricorda che la eventuale revocatoria di debiti privilegiati, ancorchè astrattamente possibile, comporterebbe un incremento del passivo privilegiato senza garantire maggiori somme a favore della procedura fallimentare.

Diventa difficile provare in effetti tale conoscenza della generalità dei creditori anche alla luce di alcuni aspetti:

- non risultano protesti (come da ricerca effettuata presso la Cciaa di Udine in data 18.3.2020;
- il verbale del Collegio Sindacale del 03.07.2019 dà atto che il Durc contributivo del 20.6.2019 era regolare;
- la Relazione del Collegio Sindacale del 12.4.2019 dà atto dell'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale;
- dal verbale del Cda del 27.03.2019 avente ad oggetto discussione il budget viene riportato che "la società dovrebbe avere nel biennio 2019-2020 un andamento positivo sia sotto l'aspetto economico che quello finanziario. La società infatti, tenendo conto dei flussi ordinari e straordinari, prevede il puntuale assolvimento degli impegni della società (rimborso finanziamenti, mutuo, rate leasing)".
- i decreti ingiuntivi sono relativamente recenti e solo una settimana prima della domanda di concordato (il 10/10) la Banca di Udine ha comunicato una riduzione degli affidamenti e il recesso delle aperture di credito.

Lo scrivente tuttavia, fatte salve le valutazioni in merito di competenza del Commissario giudiziale, segnala fin d'ora a tal proposito che l'analisi, con i limiti appena evidenziati, ha evidenziato che vi è stato un pagamento di euro 20.000.- in data 16/10/2019 alla Superbeton spa, società che era presumibilmente a conoscenza dello stato di crisi della Cgs in virtù delle trattative in essere relative all'affitto di azienda.

3. azioni di responsabilità

¹³Giudizio che peraltro non spetta all'attestatore (principi di attestazione dei piani di risanamento -punto 4.9.4)



68

Nel piano non è prevista – “non sussistendone i presupposti” - alcuna azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo.

A tal proposito si ritiene che non spetti all'attestatore esporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni dell'impresa in concordato, sull'esistenza di atti di frode ex art. 173 L.f. o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che non siano esposte come parte integrante del piano (Trib. Udine 23 aprile 2015; in senso conforme anche i principi di attestazione dei piani di risanamento -punto 4.9.1)¹⁴.

-In ogni caso, per dovere di completezza, lo scrivente dà atto di aver preso visione della relazione dell'OdV ex d.lgs. 231, avv. Filippo Mansutti, di data 19/02/2020 da cui risulta in particolare che

“L'Organismo di Vigilanza ha svolto una informale attività di audit, al fine di sondare preliminarmente il rispetto degli impegni assunti nel MOG e delle procedure adottate dalla società volte alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001.

Le verifiche hanno avuto ad oggetto l'effettiva applicazione delle procedure/meccanismi di controllo - richiamati all'interno del Modello - adottati dalla società C.G.S. Spa per evitare la commissione di reati 231.

I responsabili di processo coinvolti, in generale, hanno confermato la presenza e il rispetto del sistema dei controlli previsti dai protocolli operativi del Modello di Organizzazione e Gestione.

Da quanto appreso dall'OdV attraverso i colloqui condotti emerge che le attività rispondono ai requisiti essenziali di trasparenza, tracciabilità e separazione delle responsabilità: in generale esse vengono eseguite in sostanziale conformità con i principi e il sistema dei controlli, espressi nel Modello Organizzativo e nei protocolli/documenti prescrittivi richiamati, fra cui le procedure di sistema, le Norme di Trasparenza di gestione e il Regolamento interno.

....omissis....

In via di estrema sintesi, il rispetto del Modello ed il complessivo operato della Società, dei dipendenti e dei collaboratori è risultato in linea con le esigenze previste dal modello stesso.”

-Anche il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente dott. Roberto Bernardi, ha prodotto una relazione di data 24/02/2020 nella quale vengono riassunti i controlli effettuati a partire dalla nomina effettuata in data 12/07/2017.

I verbali danno atto sempre, fino al verbale del 12 aprile 2019 e financo nelle conclusioni, che “non sono emerse situazioni e/o irregolarità tali da dover essere oggetto di specifica informativa”.

Solamente nel verbale del 03 luglio 2019 il collegio chiede di essere tenuto aggiornato sull'andamento della situazione finanziaria stante il brusco rallentamento degli incassi dei crediti vantati verso la consortile Laquattro che ha provocato “una tensione finanziaria di difficile gestione”. Nel verbale del 17 settembre si dà atto che la società non è riuscita ad effettuare il pagamento della 14 mensilità dei dipendenti e si richiede la redazione di un bilancio infra-annuale per valutare “se il capitale risulti diminuito e quindi dovesse essere necessario intervenire ai sensi degli artt. 2446 o 2447 del codice civile”.

Nel verbale di data 21/02/2020 il Collegio “evidenzia che non sono emerse situazioni e/o irregolarità tali da dover informare il Commissario Giudiziale” e nelle conclusioni che “non sono emersi atti

¹⁴ Va tenuto conto inoltre che ogni creditore, messo al corrente delle irregolarità da parte dell'organo commissariale, ha sempre la possibilità di agire in proprio nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2394 cc (Trib. Bolzano 30.04.2015)



compiuti dalla società, nel periodo compreso tra il deposito della domanda di Concordato prenotativo e la data odierna, senza l'autorizzazione ex art. 161 co. 7".

-Dalle lettere di circolarizzazione ai legali l'avv. Maurizio Miculan del Foro di Udine rappresenta che "l'unico fascicolo aperto è quello relativo al procedimento penale n. 201/2017 R.G.N.R., pendente avanti la Procura di Gorizia, in cui lo scrivente assiste i Sig.ri Valter Muner e Paula Maria Pellizzaro". Dalla documentazione esaminata l'ipotesi di reato è relativa agli art. 110 e 353 co. 1 c.p. (turbata libertà degli incanti), fattispecie peraltro esclusa dal catalogo dei reati presupposto d.lgs. 231/2001. Da quanto potuto appurare dall'attestatore, il precedente Odv dott. Leonardo Cacchione, nel verbale di data 10.12.2018 ha dato atto che "in data odierna l'Odv viene messo al corrente dell'indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Gorizia ove la Cgs spa è stata oggetto di perquisizione per acquisire informazioni e documentazione correlate ad appalti e gare di appalto". Nel verbale di assemblea 17.12.2018 l'avv. Miculan "relaziona su quanto accaduto il 21/11/2018 circa la perquisizione degli stessi e dall'azienda subito in tale data. Il socio Luca Muner interviene dichiarando non esaustiva la relazione. Il socio Luca Muner richiede cosa è stato sequestrato dall'azienda e Valter Muner gli relaziona sul sequestro della posta elettronica e sul faldone di una gara Anas (Friuli)".

Nel verbale del 14.05.2019 si legge che "da allora l'unico aggiornamento è la richiesta di una proroga di ulteriori sei mesi per le indagini".

Nel verbale del Cda 04.12.2018: il dott. Valter Muner, collegandosi a quanto riferito dalla Presidente, espone di "aver subito perquisizione presso il proprio domicilio da parte di agenti della Gdf che anno prelevato chiavette usb e due computer portatili e che allo stesso tempo altri hanno eseguito perquisizione presso la sede sociale in riferimento a due gare di appalto indette dalla stazione appaltante Anas spa DG 61/16 e DG 47/16 prelevando la cartellina di appalto Anas 61/16. Un tanto in data 21 cm in quanto indagato nel caso "appalti Tagliamento" in particolare con riferimento agli appalti relativi a A/23 e A/27. Aggiunge altresì che le gare menzionate nei mandati di perquisizione tutti (consiglieri e società) in realtà non vedono la Cgs spa come soggetto partecipante a dette gare bensì in due solo inserita nella tema dei subappaltatori, peraltro senza aver svolto alcuna attività. Riferisce pertanto che lui e la società sono estranei ai fatti di cui all'indagine e che la società nelle persone dei suoi legali è stata indagata per gli appalti relativi all'Anas Spa".

4. scioglimento dei contratti

- La proposta dà conto delle penali per lo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis, nel presupposto che non vi siano indennizzi riconosciuti in considerazione dell'ampio perimetro dell'azienda affittata. Tuttavia il Piano prevede un fondo rischi generico anche a copertura di tali evenienze.

5. ulteriori aspetti

Ulteriori aspetti da tenere in considerazione possono essere così ragionevolmente individuati:

- nella maggior possibilità di sostenere spese legali volte a conservare valore al patrimonio aziendale (nello specifico per la riscossione crediti e l'opposizione a debiti)
- Il pagamento dei crediti da lavoro impedisce che sul capitale maturino interessi e rivalutazione monetaria)
- I pagamenti delle utenze possono evitare interruzioni del servizio



6.7 LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ED IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Il concordato è stato strutturato come da piano di continuità, seppur principalmente in via indiretta¹⁵. L'art. 186 bis della L.F. richiede che con la prosecuzione dell'attività d'impresa sia necessaria anche una relazione che attesti che tale prosecuzione sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Tale attestazione deve indicare le ragioni che consentono di ritenere sussistente una ragionevole probabilità della funzionalità della prosecuzione dell'attività a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.

La *ratio* della previsione insita nell'art. 186 bis L.F. consiste nella verifica del miglior soddisfacimento come adeguato presidio al rischio di avviare procedure nelle quali le perdite di periodo, facendo maturare un ulteriore indebitamento in prededuzione potrebbero erodere gravemente le prospettive di soddisfacimento dei creditori.

La valutazione comparativa necessaria per stabilire quale sia il "miglior soddisfacimento" dei creditori, va quindi effettuata comparando la prospettiva del pagamento ai creditori in ipotesi di prosecuzione dell'impresa e quella del pagamento in caso di cessazione dell'attività, e quindi in un'ottica meramente liquidatoria.¹⁶

Al debitore è chiesto quindi di garantire la massimizzazione dell'interesse dei creditori ossia di offrire loro un trattamento economico più vantaggioso rispetto alla liquidazione atomistica del patrimonio esistente al momento della proposizione della domanda.¹⁷

La miglior soddisfazione non va quindi intesa in senso assoluto come migliore soddisfazione astrattamente possibile¹⁸ ma esclusivamente in un'ottica comparativa con lo scenario fallimentare liquidatorio.

Per dare miglior chiarezza dei contenuti di tale attestazione nel caso oggi trattato, appare utile richiamare le previsioni del recente Codice della Crisi e dell'Insolvenza, laddove l'articolo 84, comma 2, prescrive che anche nel caso della continuità indiretta il piano dovrà dar conto, nei limiti della compatibilità, della funzionalità dell'attività ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico¹⁹. La relazione illustrativa precisa che tale verifica sarà necessaria (solo) in presenza di affitto d'azienda, di costituzione di nuova società controllata dal debitore e in caso di cessione dell'azienda con pagamento rateale del prezzo.

La relazione illustrativa specifica poi, che il piano potrà prescindere dal dare conto della funzionalità della prosecuzione ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa nei casi in cui la continuità indiretta si espliciti attraverso la cessione dell'azienda e sia previsto *"il pagamento del corrispettivo contestuale alla stipulazione, giacché in questi casi l'interesse dei creditori è salvaguardato, di per sé, dall'incasso immediato del corrispettivo"*.

Tale attestazione viene prodotta tenendo conto delle peculiarità relative a questo piano; ex multis Trib. Busto Arsizio 1.10.2014 per cui addirittura non avrebbe senso imporre l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura, nonché l'attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

¹⁵Lo Cascio G., Codice commentato del fallimento Ipsoa- p.2331.

¹⁷Cecchini P., Il Fallimentarista, 18.03.2014

¹⁸Il Sole 24 ore- Fascicolo "Crisi di Impresa" n. 3/7 marzo 2019- p.115 ss.

¹⁹Il sole 24 ore- Fascicolo "Crisi di Impresa" n. 3/7 marzo 2019- p.115 ss.



In questo caso l'indagine dell'attestatore dovrebbe vertere unicamente attorno alla solvibilità del "pretendente" cessionario (e dunque si riduce molto nella ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo sia garantito)²⁰.

Se tale corrispettivo viene pagato contestualmente all'atto o viene garantito in modo da eliminare l'alea, i creditori non hanno interesse a conoscere indicatori finanziari ed economici²¹ perché la soddisfazione non dipende dagli esiti dell'attività, ma solo dal pagamento del corrispettivo.

Nelle more della piena efficacia di tali disposizioni si ritiene comunque di dover sviluppare il punto, tenendo altresì sempre a mente la *ratio* della norma.

La presente relazione assolve quindi alla funzione di assicurare che: a) i creditori siano adeguatamente e correttamente informati sugli esatti termini della proposta concordataria e possano esprimere, attraverso il voto, un giudizio informato e consapevole sulla convenienza della proposta stessa; b) il Tribunale e il Commissario giudiziale possano svolgere adeguati controlli e valutazioni già a partire dalla fase preliminare della procedura.

In linea generale l'intenzione del legislatore risulta chiaramente rivelatrice di un netto *favor* nei confronti della continuità aziendale, anche in forma indiretta, tuttavia per pervenire a tale attestazione, il sottoscritto ha effettuato un confronto tra le due alternative di prosecuzione dell'attività e della liquidazione dei beni in sede concorsuale.

Ovviamente, dovendo ragionare in un'ottica di risultati differenziali tra le due alternative, alcuni elementi del piano concordatario, ovvero quelli soggetti a mera liquidazione, non subiscono alcuna variazione di valore nei due scenari (liquidazione/continuità).

ATTIVO		Continuità	Liquidazione	Differenziale
Azienda		1.250.000,00	601.250,00	-648.750,00
Canone affitto		72.000,00	-	-72.000,00
Immobilizzazioni finanziarie		8.848,00	8.848,00	-
Soa e contratti opere		-	-	-
Rimanenze finali lavori in corso		661.278,04	661.278,04	-
Rimanenze finali (prodotto)		171.255,97	171.255,97	-
Crediti v/clienti		1.007.554,25	1.007.554,25	-
Ft da emettere		68.000,00	68.000,00	
Crediti tributari		594.743,41	594.743,41	-
Altri crediti		10.714,28	10.714,28	-
Liquidità		22.299,00	22.299,00	-
Totale attivo		3.866.692,95	3.145.942,95	-720.750,00

²⁰ Si rimanda sullo specifico punto alle conclusioni sopra svolte al punto 5.1.6.1 in merito all'indagine sul profilo economica patrimoniale dell'offerente

²¹ In tal senso anche Cass. 29742/2018 la quale rileva l'irrelevanza per il Legislatore della continuità successiva alla cessione o al conferimento di azienda.



Come si evince, la continuità arreca un beneficio alla valorizzazione di alcune poste attive e astrattamente un minor valore per altre. Nessuna variazione è prevista per il passivo.

In particolare, l'affitto e successiva cessione del ramo d'azienda, comportano da un lato il mantenimento di un valore dell'azienda, dall'altro la possibilità di non essere esposti ad ingenti oneri di bonifica dell'area sottostante l'impianto di bitume, rendendo altresì molto più verosimile la proroga della concessione demaniale scadente il 01.05.2020 (ora prorogata al 30.06.2020) su parte della superficie.

Le perizie commissionate dalla società indicano infatti un valore di liquidazione complessivo pari ad euro 601.250.-, derivanti da euro 656.350.- relativi al compendio mobiliare ed euro 585.000.- per il compendio immobiliare, a cui dovrebbero però essere detratti gli oneri di smaltimento di rifiuti da demolizione e fresato d'asfalto quantificati dall'Ing. Tonutti in euro 640.100.

Le rimanenze sono state indicate nel Piano in euro 171.255,97.-, valore superiore a quello stimato dall' Ing. Tonutti in euro 131.060.-. Non si ritiene tuttavia di considerare prudenzialmente la differenza positiva stante anche la differenza di riferimento temporale.

In uno scenario di liquidazione atomistica non sarebbero recuperabili inoltre euro 237.325,00 per le Soa (che non può essere alienata separatamente dall'azienda) ed euro 83.438,87 per i contratti trasferiti (che verrebbero a cessare), così come calcolati dalla perizia del dott. Maurizio Rossini.

Una volta determinato, ai fini del confronto, il minor valore ricavabile dall'alternativa liquidatoria, si è provveduto al confronto con il risultato del periodo successivo alla data di concordato.

Anche a voler prudenzialmente attribuire l'intera perdita, stimata in euro 219.911,00.- alla continuità aziendale²², si vede che il beneficio netto derivante dalla prosecuzione dell'attività ammonta ad euro 500.839,00.-

Per le concrete modalità di svolgimento previste dal Piano, tali maggiori somme sono interamente attribuite ai creditori. Lo scenario di liquidazione, a parità di ammontare del passivo, porterebbe, quindi, ad una previsione di soddisfazione previsionale percentuale per il ceto chirografario, inferiore alle percentuali previste dal Piano concordatario del 51,92%.

(A)	TOTALE ATTIVO	3.866.692,95
(B)	PERDITE GESTIONE PREDEDUC.	219.911,36
(C)	PREDEDUZIONI	536.278,00
(D)	PASSIVO PRIVILEGIATO	1.271.945
(E)	ACC.TI FONDI RISCHI	874.094
(A-B-C-D-E)	NETTO DA RIPARTIRE A CHIROGRAFO	964.464
F	TOTALE PASSIVO CHIROGRAFARIO	4.178.603

²²Più propriamente non dovrebbero essere considerati i costi che si sarebbero sostenuti anche durante la liquidazione



	% soddisfo concordato	% soddisfo liquidazione
Classe 1	10%	4,8 %
Classe 2	2%	0,96%
Classe 3	20%	9,61%
Classe 4	24%	11,54%
Classe 5	24%	11,54%
Classe 6	40%	19,23%
Classe 7	20%	9,61%

Per completezza di trattazione, si deve evidenziare che le variabili analizzate nel paragrafo sull'analisi di sensitività troverebbero presumibilmente analogo effetto anche nello scenario liquidatorio, andando a ridurre anche in quel caso le percentuali di soddisfo.

In definitiva se al professionista è richiesto²³ di effettuare una duplice verifica, ossia che la continuità aziendale generi valore rispetto alla liquidazione e che, secondo la proposta concretamente presentata dal debitore, almeno parte di tale valore venga messo a disposizione dei creditori, ciò risulta confermato da quanto sopra esposto.

III PARTE

GIUDIZIO DI FATTIBILITA'

7.LA FATTIBILITA' DEL PIANO CONCORDATARIO

Si ricorda in questa sede che il giudizio di fattibilità non deve essere di possibilità o di probabilità - posto che nella realtà fenomenica quasi tutto il possibile e la probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei creditori- ma di concreta verosimiglianza, nel senso che la situazione (necessariamente futura) prospettata nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo logiche di esperienza e in base ai dettami delle discipline economiche e finanziarie, delle premesse del piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua esecuzione²⁴.

²³In tal senso Cass. 29742/2018.

²⁴ In tal senso Trib. Firenze 7.1.2013; come autorevolmente ricordato Cass. S.U. 23/1/2013 "Il Giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio

Al fine di dotare la presente attestazione di quella concretezza pragmatica tale da distaccarla dal novero delle semplici speranze, più o meno argomentate e rivestite, e farle diventare invece un giudizio probabilistico serio (visto che nemmeno più competente può avere la sfera di cristallo²⁵), è parso opportuno adottare un approccio pragmatico alla valutazione che possa comunque fornire un contenuto affidabile e concreto al termine "probabilità".

Il piano concordatario di Cgs Spa è pur sempre una "cessio" per cui, sotto un profilo squisitamente previsionale, non si è resa necessaria l'utilizzazione estremizzata delle cosiddette analisi di sensitività, né quelle di scenario, per concentrarsi invece in un processo logico previsionale di liquidazione tale da rendere comprensibile il processo di prognosi e credibile il suo risultato in capo ai creditori.

La fattibilità del piano poggia principalmente sui seguenti elementi:

- cessione di *assets* aziendali (ramo d'azienda costituito da immobili, attrezzature e macchinari, rimanenze) o con ricavato garantito da offerte presentate o sulla base di perizie di stima o valutazioni non superiori ai prezzi di mercato;
- incasso di crediti commerciali e tributari;
- monetizzazione della quota lavori su appalti in corso e già maturata;

Considerate le offerte già ricevute per l'intera azienda; le stime di incasso di crediti basate su criteri prudenziali; la continuità dei cantieri (e relativa monetizzazione della quota lavori già eseguita) mediante l'affitto di azienda, si ritiene che l'attivo realizzabile sia ragionevolmente non inferiore a quanto indicato nel piano.

-le tempistiche di incasso dei crediti erariali, pur dipendenti da variabili non prevedibili attualmente in maniera compiuta, non appaiono irragionevoli.

Con riferimento alle passività, le ipotesi di soddisfazione dei creditori riportate nel piano sono realizzabili, nonostante non possano sottacersi alcuni elementi aleatori:

1. Sulla solvibilità dell'acquirente e sul rischio di retrocessione di azienda

Va ricordato in questa sede, per completezza informativa, che la Cassazione civ. sez. I, 09/10/2017, n. 23581 ha statuito che la retrocessione di aziende o rami di aziende potrebbe comportare la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.

Tuttavia tale eventualità si ritiene non probabile alla luce dell'impegno irrevocabile ad acquistare l'azienda da parte dell'affittuario e delle specifiche clausole contrattuali del contratto di affitto per cui

"Art. 11) I crediti e debiti che sorgeranno nel corso dell'affitto in dipendenza dell'attività svolta dall'affittuario saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'Affittuario medesima, anche se verranno a scadere dopo la

escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in merito del detto giudizio, che ha per oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti"

²⁵ Principi attestazione 1.7 "L'attestazione implica un giudizio prognostico che talvolta può non trovare conferma nello svilupparsi dei fatti e nei successivi accadimenti. ...Per la natura essenzialmente previsionale del piano di risanamento, l'Attestatore, a differenza del revisore legale, non potrà mai fornire una *reasonable assurance*, stanti i maggiori rischi che caratterizzano il giudizio di fattibilità del Piano e il tempo a disposizione per gli accertamenti."



cessazione dell'affitto. L'Affittuaria si impegna a manlevare la Concedente da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità per debiti, impegni ed oneri, anche fiscali per tributi, imposte, tasse ed altri gravami anche contributivi, relativi all'azienda e nascenti da cause o titoli posteriori all'inizio dell'affitto medesimo, anche se destinati a scadere dopo la cessazione dell'affitto.

Art. 14: i beni mobili e le attrezzature eventualmente mancanti o distrutti al termine del rapporto dovranno essere reintegrati o rimborsati, salvo che a loro perdita non sia conseguenza dell'uso normale.

Art. 18 restituzione dell'azienda: in particolare l'affittuaria si impegna a non frapporre per alcuna ragione ostacoli al ripristino delle licenze, autorizzazioni e contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda in capo alla concedente, ovvero, su indicazione di quest'ultimo, all'acquirente dell'azienda

Art. 27) E' data facoltà al Curatore fallimentare che dovesse essere nominato ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in caso di dichiarazione di fallimento della Concedente, di procedere all'ispezione dell'azienda, di recedere in ogni momento dal presente contratto. In questo caso, l'indennizzo per l'affittuaria verrà determinato ai sensi dell'art. 79 l.f.

L'Affittuaria, per tutto il periodo di efficacia del contratto, assume altresì nei confronti del Curatore fallimentare che dovesse essere nominato gli impegni di cui all'art. 24, con riferimento alla vendita competitiva che dovesse avviata ai sensi dell'art. 105 l.f. per la vendita dell'azienda. In caso di assegnazione dell'azienda a terzi, in deroga alla specifica previsione dell'art. 24, l'indennizzo per l'affittuaria verrà determinato ai sensi dell'art. 79 l.f."

Pur nella considerazione che nel corrispettivo vi è una rilevante componente patrimoniale che in ogni caso costituisce di per sé fonte di garanzia fino alla definitiva cessione, appare importante fare alcune considerazioni sull'odierno affittuario²⁶.

Lo scrivente, come esposto in maniera più approfondita al punto 5.1.6.1, ha preso visione dell'ultimo bilancio depositato dell'offerente alla data del 31/12/2019 da cui si evidenzia un valore della produzione di euro 20.334.086.- e un utile dopo le imposte di euro 201.546.-. Il patrimonio netto della società -dato dalla differenza fra un totale attivo di euro 40.247.352.- e un totale passivo di euro 37.153.661.- ammonta ad euro 3.093.691.-.

E' stata altresì presa visione di un business credit report "S-peek -Mode Finance srl" di data 05/05/2020 da cui risulta che "non vi sono negatività presenti" e viene attribuito un "More credit rating" B con un rischio solvibilità di livello B (pari a una "probabilità di default" del 6,76%), classificazione che - pur con "segnali di vulnerabilità" - viene considerata "equilibrata" in una scala da AAA fino a D.

Alla luce delle informazioni raccolte e dalle evidenze dell'offerta e dei dati economico -finanziari-patrimoniali dell'offerente si può ragionevolmente ritenere che la stessa sia soggetto sufficientemente affidabile e capace di adempiere agli impegni previsti dal piano e dalla proposta.

Quale garanzia allo stato prevista nel decreto del Tribunale di Udine dd. 20.2.2020 l'offerente ha già versato al Commissario Giudiziale congruo deposito cauzionale di € 132.200,00,-. Ulteriori adempimenti a titolo di garanzia potranno essere prescritti sempre dal Tribunale in sede di indizione

²⁶ Vedi Cass. 11497/2014 per cui eventuali ragioni di irrealizzabilità in concreto del piano di concordato rientrano nella nozione di fattibilità economica riservata esclusivamente alla valutazione dei creditori, sempre che non sia posta in discussione la loro compiuta informazione e che eventuali elementi di potenziale insuccesso non integrino una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori



delle nuove procedure competitive per la definitiva cessione del compendio aziendale ex art. 163 bis l.f.

2. Sulla eventuale responsabilità solidale per i debiti della società consortile

In relazione alle passività maturate dalle citate società consortili che hanno eseguito i citati appalti la Proposta ha esaminato con particolare approfondimento il controverso tema dato dalla possibilità di ipotizzare una responsabilità illimitata e solidale dei soci consorziati nei confronti dei fornitori e subappaltatori non ancora soddisfatti dalle società consortili, concludendo per l'esclusione di tale ipotesi.

E' evidente l'impatto che la diversa presa di posizione sul punto potrebbe avere sulla presente proposta concordataria, considerato che a voler accogliere la tesi estensiva della responsabilità, i fornitori ed i subappaltatori insoddisfatti dovrebbero considerarsi creditori concorsuali concorrenti del concordato²⁷.

CGS, al fine di non trascurare una questione di così importante rilevanza, ha comunque affidato al Prof. Avv. Danilo Galletti, ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Trento, la redazione di un parere *pro veritate* sulla questione consegnato in data 9 marzo 2020.

Tale parere, pur evidenziando posizioni della giurisprudenza sul tema "assai frastagliate", conclude esponendo ampi argomenti a sostegno della tesi attualmente maggioritaria in giurisprudenza, che CGS condivide "di conseguenza ritengo che allo stato attuale della legislazione l'applicazione del disposto di cui all'art. 37 Cod. App. 2006 alla fattispecie in discussione incontri ostacoli normativi che rendono l'estensione, in via analogica, non praticabile".

CGS pertanto ritiene di non considerare nella propria proposta i fornitori e subappaltatori insoddisfatti delle Società consortili da questa partecipate come creditori concorsuali concorrenti.

CGS dà tuttavia atto che allo stato sono pervenute solo n. 7 richieste di pagamento da parte di creditori della Società consortili finalizzate a far valere la responsabilità solidale di CGS. Di queste n. 1 è stata azionata giudizialmente innanzi al Tribunale di Cagliari (R.G. 2105/2018) in cui CGS si è costituita per resistere alla pretesa, con giudizio tuttora pendente.

Le altre n. 6 sono allo stato confinate in richieste stragiudiziali, tutte respinte da CGS per le ragioni esposte nel presente paragrafo. In relazione alle richieste ricevute, viene comunque approntato un apposito fondo rischi su quelle azionate giudizialmente, che tiene conto del grado di attendibilità della pretesa e della possibilità di esercitare il regresso nei confronti degli altri consorziati in caso di escussione.

Lo scrivente ritiene -alla luce della necessaria e prudente *disclosure* contenuta nella proposta- che, pur con gli ovvi margini di incertezza connessi all'esistenza di diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali segnalati dagli stessi legali della società, le conclusioni raggiunte siano, per quanto rientra nelle sue competenze e conoscenze, condivisibili e ben argomentate e supportate in maniera solida dalla giurisprudenza citata e da un parere *pro veritate* di indubbia autorevolezza.

²⁷ In ogni caso Trib. Prato 5.12.2005 ha ritenuto che non pregiudica la corretta valutazione in ordine all'attendibilità del piano la mancata previsione in quest'ultimo documento del soddisfacimento di crediti contestati qualora gli stessi oltre a non essere né liquidi né esigibili siano decisamente oggetto di contestazione da parte del ricorrente e conseguentemente di accertamento giudiziale



Per altro, riconosce che tali tematiche specifiche siano di risoluzione molto problematica, così come dimostrano le non sempre convergenti interpretazioni sul punto: per tale motivo conclude, al riguardo, affermando che sarà inevitabilmente l'Autorità Giudiziaria a dover eventualmente vagliare la questione ed a sciogliere così i dubbi connessi.

Non appare superfluo evidenziare che appare presumibile - allo stato - ipotizzare che difficilmente vengano coltivate, da parte dei fornitori, azioni onerose in termini di costi e incerte nella prognosi e nella durata, e che anche in caso di eventuale accoglimento, potrebbero rimanere in ogni caso senza possibilità di tangibile soddisfazione.

In conclusione, il presumibile valore di realizzo dell'attivo appare nel complesso idoneo a soddisfare, oltre i prededucibili e i privilegiati, anche i creditori concorrenti nelle percentuali indicate dalla Proposta per i creditori chirografari.

Si ritiene, alla luce di quanto esposto, che la percentuale offerta sia verosimilmente congrua, nonché condivisibile l'entità del fabbisogno concordatario qualificata dal ricorrente nella propria istanza.

Tempistica

Con riferimento alla tempistica, meglio descritta in precedenza, il piano prevede che *"il concordato possa essere completamente adempiuto con l'esecuzione degli ultimi riparti nel termine dei 36 mesi successivi alla definitività del decreto di omologa, salva la norma atea inerente la durata dei contenziosi per i crediti contestati"*.

Con riferimento alla tempistica indicata, pur dipendendo questo dall'esistenza o meno di opposizioni, e dalla velocità con cui si svolgerà l'iter concordatario, con particolare riferimento ai contenziosi, si ritiene fattibile che ciò avvenga nei termini ipotizzati nel piano, tenuto conto, in particolare, dei termini ben individuabili contenuti nell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, e tenuto conto della natura, agevolmente liquidabile, degli altri elementi attivi del piano (crediti e rimanenze).

7.1 CRITICITA', RICHIAMI DI INFORMATIVA E RISERVE

In punto di fattibilità giuridica, la presente attestazione si basa sul presupposto che il Tribunale condivida ed ammetta la Proposta del debitore, sia in punto di qualificazione e struttura, sia in punto di (parziale) falcidiabilità dei crediti privilegiati per iva di rivalsa, a sensi e per gli effetti della perizia ex art. 160, comma 2, LF, sia in punto di individuazione delle classi proposte.

Richiamando tutti i rilievi e osservazioni già svolti in precedenza, occorre espressamente porre all'attenzione del Tribunale e dei creditori le seguenti criticità (in parte già rilevate in punto di analisi di veridicità e di fattibilità):

- la particolare complessità del settore e le difficoltà di coordinamento fra *lex specialis* fallimentare, e normativa sugli appalti oggetto di numerosi contrasti giurisprudenziali²⁸ con numerosi problemi

²⁸Si veda in particolare il Tribunale di Bolzano 9.1.2018



tecnico-giuridici ed operativi di applicazione delle diverse norme del "nuovo" Codice degli Appalti, spesso in contrasto o comunque mal coordinate con le norme della legge fallimentare;

-appare evidente, in particolare, l'impatto che la diversa presa di posizione sul punto -ampiamente esposto nella proposta- sulla responsabilità solidale verso i creditori delle società consortili potrebbe avere sulla presente proposta concordataria, considerato che, a voler accogliere la tesi estensiva della responsabilità, i fornitori ed i subappaltatori insoddisfatti dovrebbero considerarsi creditori concorsuali concorrenti del concordato (fermo l'onere di attivazione di un complesso iter giudiziale e ferme le eventuali rivalse di Cgs sugli altri coobbligati);

-le ineliminabili aleatorietà insite nella valutazione futura sulla solvibilità dell'affittuario/acquirente e dei conseguenti rischi derivanti dall'ipotesi di retrocessione, già descritti al punto 7) della presente relazione, sebbene l'acquisto debba avvenire in tempi ragionevolmente brevi (12 mesi), che rende il rischio di mutamento del *rating* molto più contenuto;

-la ben nota -generale- non determinabilità connessa alle tempistiche di incasso dei crediti erariali, compensata tuttavia dall'assenza di rischio di incasso;

- In relazione all'Impianto di Amaro Ud), in data 26.02.2020 è stata comunicata alla società il trasferimento dell'area di propria competenza relativamente all'impianto di Amaro, dal Demanio di competenza dello Stato alla Regione Fvg ai sensi del d. lgs. 265/2001 e scadente in data 30.4.2020. In data 9 marzo 2020 la Cgs ha inviato formale pec alla Direzione Patrimonio della Regione Fvg per chiedere notizie sulle modalità di rinnovo della Concessione.

Alla data odierna, come da mail della Regione FVG, l'iter non risulta completato essendo soggetto ai pareri favorevoli di

-struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo

-Comune dove è situato il bene demaniale

-servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Ad avvenuta acquisizione dei pareri citati, l'avviso di presentazione dell'istanza di concessione verrà pubblicato all'Albo del Comune di Amaro e sul sito informatico della Regione.

Qualora non vi siano ulteriori domande potrà essere concluso l'iter concessorio.

In data 21 aprile 2020 la società ha presentato formale istanza di concessione.

In data 29 aprile 2020 la competente Direzione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento, dando altresì atto che ai sensi della Lr 5/2020, la concessione attualmente in vigore conserva la sua validità sino al 30.06.2020. In data 18 maggio è stata comunicata l'ulteriore proroga al 29/10/2020.

Sempre in data 29.04.2020 il Comune di Tavagnacco ha trasmesso il decreto di conclusione positiva della Conferenza di servizi per la voltura alla società Spiga srl della autorizzazione unica ambientale n. 4852/2016 del 29.09.2016.

In data 5 maggio 2020 la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Fvg ha comunicato il nulla osta di sua competenza.

A parere della Società, interpellata dallo scrivente, stante anche il pluriennale utilizzo del sito da parte della stessa, non vengono ravvisate criticità per la conclusione dell'iter.

- nonostante lo scrivente abbia espressamente chiesto ai debitori di indicare eventuali cause di privilegio, a seguito delle ulteriori verifiche da eseguire dal Commissario Giudiziale, potrebbero verificarsi differenze per i creditori privilegiati; la società ha comunque stanziato un apposito fondo rischi.



-l'insita aleatorietà del contenziosi in essere (in particolare l'accertamento tributario 2009-2012; le cause di lavoro; i contenziosi relativi ai cantieri) descritti nel Piano e nella Proposta;

-non è noto allo stato se vi possa essere il rischio per la società derivante dal procedimento penale n. 201/2017 presso la Procura della Repubblica di Gorizia, sebbene il tempo trascorso senza concreti sviluppi dell'indagine potrebbe essere un indice di valutazione favorevole; la fattispecie è peraltro esclusa dal catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001;

-non da ultimo le ben note problematiche legate alla pandemia "Covid 19" che introducono elementi di incertezza nello scenario macroeconomico prossimo futuro allo stato difficili a valutare²⁹, anche in relazione ai riflessi sugli elementi contenuti nel Piano, seppure questi sono basati su valori di realizzo minimi già oggetto di offerta irrevocabile. Già in questa fase la pandemia "Covid 19" ha reso più difficili attività propedeutiche alle verifiche, la raccolta di documentazione, incontri e accessi presso la sede sociale.

IV PARTE

ATTESTAZIONE

8. CONCLUSIONI

Come emerge dalle argomentazioni già svolte, il fine della presente relazione resta quello di esprimere un obiettivo giudizio probabilistico, seppur suffragato dagli strumenti della tecnica professionale, affinché sia possibile ritenere, con una certa cognizione di causa, che il piano concordatario sia idoneo a consentire, secondo le modalità ed i tempi indicati nel piano stesso, il pagamento delle spese di procedura, il soddisfacimento del 100% dei creditori privilegiati e prededuttivi -ad eccezione dell'iva di rivalsa su beni non identificati e/o identificabili- e, nelle misure previste, dei creditori chirografari.

A tal fine lo scrivente attestatore ha anche chiesto e ottenuto specifica lettera di attestazione dalla società, nella quale l'amministratore ha dichiarato in particolare di garantire *"la completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate, anche via mail"*.

Si ricorda che in ogni caso sussistono elementi di rischiosità e criticità già evidenziate nei paragrafi precedenti e che il presente giudizio va interpretato alla luce dei richiami di informativa esposti nella presente relazione, per le finalità del giudizio che devono esprimere il Tribunale e i creditori³⁰.

Nonostante ciò si ritiene che il Piano si fondi su ipotesi realistiche e che i risultati previsti debbano ritenersi ragionevolmente conseguibili.

A conclusione del proprio lavoro il sottoscritto dott. Alfredo Pascolin

dichiara

²⁹A titolo puramente indicativo si veda il rapporto sul mercato immobiliare nel 2020 redatto da Nomisma il quale prevede una riduzione dei prezzi del comparto residenziale compresa fra il -3% e il -10%.

³⁰Si ritiene infatti che fra le finalità della relazione di attestazione vi sia anche quella di fornire gli elementi al fine di consentire al lettore di sindacare in maniera autonoma le motivazioni per le conclusioni.



- alla luce delle verifiche svolte, di esprimere complessivamente, un **giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel piano**;
- a seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati di cui al punto che precede; alle condizioni e con i presupposti indicati nel corso della trattazione che precede ed in particolare nei richiami di informativa; di esprimere un **giudizio positivo sulla fattibilità del piano**;
- **di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186 bis L.F che la **prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori**.

Monfalcone, 19 maggio 2020

dott. Alfredo Pascolin



